

NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE
TECNICO
PROFESSIONALE



NOTIZIARIO

07/08.2016

Speciale Estate

TECNICI & PROFESSIONE



PROFESSIONE GEOMETRA



INDICE 07.08/2016

VITA DI CATEGORIA

Pagina 1

- LAUREA PER GEOMETRI, A SETTEMBRE I PRIMI CORSI
- FONDO ATLANTE 2, LE BANCHE ITALIANE E GLI ENTI PREVIDENZIALI
- TRASPARENZA, L'ANAC DIFFERISCE FINO AL 23 DICEMBRE 2016 IL TERMINE PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
- CONVENZIONE EQUITALIA: POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE SOLO IL DEBITO CONTRIBUTIVO DOVUTO ALLA CIPAG
- CONTRIBUTI CIPAG: TEMINI PER RICHIEDERE LA RATEIZZAZIONE
- AGGIORNAMENTO BANDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI
- TRADOTTI IN ITALIANO GLI INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS (IVS) 2013
- STANDARD INTERNAZIONALI PER LA MISURAZIONE DEL TERRITORIO
- LOMBARDIA: "INTRAPRENDO" - BANDO FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI
- PROVINCIA DI SAVONA: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA DI EDIFICI
- UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO: AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZIONE ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
- FIG WORKING WEEK 2017
- CERSAIE 2016
- SINDROME DELL'EDIFICIO MALATO: CORSO A VITERBO
- TECNICI&PROFESSIONE: ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

NEWS TECNICHE

Pagina 11

- BANDO ANAS PER LA "CONCESSIONE DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI TRENTA CASE CANTONIERE
- SCIA UNICA, CONFERENZA DI SERVIZI, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
- ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): NUOVE FAQ DAL MISE
- CATASTO GRATUITO PER TUTTI
- DOCFA- LE FAQ PUBBLICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- ACQUE REFLUE DOMESTICHE, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE
- APPROVATO LO SCHEMA D.P.R. RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO"
- AGGIORNATO IL PROGRAMMA DOCET PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- ERRORI NEL NUOVO CODICE APPALTI: IN GAZZETTA UFFICIALE LE CORREZIONI
- CODICE APPALTI, L'ANAC PUBBLICA LA LINEA GUIDA SUI COMMISSARI DI GARA E LE TABELLE DEI CORRISPETTIVI PER LE PROGETTAZIONI



- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE): LE LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE
- RITIRO GRATUITO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) DI PICCOLISSIME DIMENSIONI
- SISTRI, AGGIORNATO IL MANUALE OPERATIVO E I DOCUMENTI GUIDE RAPIDE E CASI D'USO
- LE GUIDE INAIL SULLA SICUREZZA
- SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
- L'ARCHIVIO NUMERI CIVICI E STRADE
- IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2015: LO STUDIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

NEWS FISCALI

Pagina 26

- ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
- DETRAZIONE FISCALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO, DALL'ENEA I CHIARIMENTI PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
- RIMBORSO CANONE TV NON DOVUTO: COME CHIEDERLO
- REGISTRAZIONE ATTI COSTITUTIVI START-UP INNOVATIVE: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DI IMPOSTE ED INTERESSI
- RIMBORSI IVA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE
- L'AGENZIA DELLE ENTRATE SBARCA SU FACEBOOK PER CHIARIRE I DUBBI DEI CITTADINI
- DIFFERIMENTO AL 20/22 AGOSTO DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
- EQUITALIA SPORTELLO +65 IN TUTTA ITALIA
- ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI VERDI: QUALE MODALITÀ DI TASSAZIONE?
- REVOCA CEDOLARE SECCA
- COMPENSI INCASSATI DAGLI EREDI DEL PROFESSIONISTA SCOMPARSO: IRPEF, SUCCESSIONI E IVA
- DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI: SPETTA ANCHE AL CONVIVENTE DI FATTO
- DONAZIONE IN DENARO: TASSAZIONE
- PRESENTAZIONE MODELLO 770/2016: PROROGATA LA SCADENZA AL 15 SETTEMBRE
- LA PRESTAZIONE OCCASIONALE: TASSE E RITENUTE
- CARTELLE ESATTORIALI. NOTIFICA VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), COME FUNZIONA
- APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLE UNIONI CIVILI
- FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE
- INDICE ISTAT GIUGNO 2016

SENTENZE

Pagina 39

- CONDOMINIO: FRAZIONAMENTO DI UN APPARTAMENTO IN 2 UNITÀ IMMOBILIARI
- ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: IL "CRITERIO DEI 18 MESI" INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 124/2015 E IL PRINCIPIO DEL "TEMPUS REGIT ACTUM"
- DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE E DISTANZE TRA EDIFICI
- ABUSI EDILIZI: CON IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI SANATORIA, IL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE RACQUISTA EFFICACIA
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: QUANDO VOLUMETRIA E SAGOMA SONO L'ANTICAMERA DEL REATO
- PIANIFICAZIONE URBANISTICA: LA NOZIONE DI LOTTO INTERCLUSO
- AREE EDIFICABILI E CRITERIO BASE IMPONIBILE: L'EDIFICABILITÀ VA DESUNTA DAL PRG COMUNALE
- RAPPORTI DI VICINATO E VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ
- DONAZIONE A VALORE PIENO
- IMMOBILI: SE IL VENDITORE TACE SULL'IPOTECA È TRUFFA AGGRAVATA



- LOCAZIONE. QUALORA L'IMMOBILE NON SI LIBERI NEI DICHIOTTO MESI SUCCESSIVI ALL'ACQUISTO, IL BONUS SARÀ FRUIBILE ANCHE CON IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELLO STESSO
- L'INFORTUNIO "LIEVE" NON GIUSTIFICA LE "GRAVI" DISCORDANZE REDDITUALI
- BONIFICO ONLINE, LA BANCA PAGA I DANNI
- AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA: LA CASSAZIONE FISSA IL TERMINE INIZIALE PER LA DECADENZA
- RIMBORSO IRAP TERMINE DECADENZA SENZA OVERRULING
- SOMME CONDOMINIALI TRASFERITE APPROPRIAZIONE INDEBITA
- SANZIONI AMMINISTRATIVE: NON VALE LA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE SUCCESSIVA PIÙ FAVOREVOLE.

DAL WEB

Pagina 54

IN EVIDENZA

Pagina 72

EFFICIENZA ENERGETICA: LE INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014



Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecniciprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Gentili Lettori,

il tempo delle tanto agognate ferie è arrivato, l'estate è al suo culmine e ci regala giornate calde e piene di sole. Magari ancora non sappiamo dove andremo a trascorrerle, ma qualunque sia la nostra meta, sappiamo già che non riusciremo a staccarci completamente dalla dura realtà che ha caratterizzato gli ultimi tempi.



*La cronaca delle nostre giornate è sempre più intrisa di sangue e amarezza. Le stragi, una dopo l'altra, di **Wurzburg, Ansbach, Istanbul, Nizza e l'assassinio in una chiesa di Francia di padre Jaques Hamel, bambini che muoiono in guerre senza senso**, vanno talmente a fondo del nostro modo di vivere da lasciare un segno psicologico difficilmente riparabile.*

*La paura cresce tra di noi, nelle nostre strade, quando siamo in un ristorante, in un centro commerciale o in un luogo di divertimento. Ci sentiamo troppo spesso impotenti, indifesi nei nostri momenti di vita quotidiana e questo senso di paura ci condiziona nei rapporti con gli altri, nel nostro lavoro, nelle nostre giornate e quello che è peggio, **ci isola**.*

La paura è un'emozione genetica dell'uomo, fa parte della nostra natura: non saremmo persone normali se non la sentissimo in momenti come questo. Come la rabbia, l'indignazione, la pietà per le vittime e l'odio per i carnefici. E la paura quasi non si sconfigge, ma si combatte a viso aperto.

*Niente sarà più come prima, lo sappiamo. Ma sappiamo anche che quello che non potrà e non deve cambiare è **la nostra forza nel reagire alla violenza e all'intolleranza**.*

Vengono in mente le parole di Antoine Leiris, che ha perso sua moglie nel violento attacco alla sala da ballo Batclan di Parigi: - "Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi i miei concittadini con diffidenza, che

sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una battaglia persa..." -

*A dimostrare che la vita deve andare avanti anche di fronte alla violenza più efferata, usiamo un'arma potente che è la **normalità**, ovvero una ferrea volontà di non rinunciare, neanche di un millimetro, alla nostra vita di tutti i giorni, alla sua libera e responsabile quotidianità, spostando la nostra attenzione e le nostre energie a costruire, per raggiungere i nostri obiettivi.*

*Riscopriamo il bisogno di sentirci in connessione con gli altri, **la solidarietà è la forza con cui si riescono ad affrontare anche le situazioni peggiori** e ricordiamo che anche la **generosità, l'eroismo, il coraggio, la fratellanza** e il **dialogo** appartengono alla natura umana.*

Approfittiamo di questo momento di vacanza, spegniamo la televisione, il tablet, il cellulare, abbandoniamoci al dialogo con gli altri, il vicino di ombrellone, il compagno di viaggio in treno, in aereo, l'amico che non senti da tempo.

Riscopriamo la gioia di giocare con i nostri bambini costruendo un castello di sabbia, oppure giocando a ruba bandiera sulla spiaggia, una passeggiata nella natura con la famiglia per restituirci un po' di serenità e farci tornare in contatto con noi stessi.



Lasciamo idealmente accesa la luce di un faro a ricordo e commemorazione di tutte le vittime del terrorismo e delle guerre.

Lasciamo accesa questa luce anche per ricordarci di pensare ad un sogno della nostra vita e cercare di ritrovare quella chiave sepolta per aprire il cassetto in cui l'abbiamo rinchiuso, nostro malgrado.

I sogni sono la forza vitale che plasma l'esistenza e non possiamo mai permetterci di farli morire.

BUONE VACANZE A TUTTI !!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"



VITA DI CATEGORIA

LAUREA PER GEOMETRI, A SETTEMBRE I PRIMI CORSI



Emilia Romagna, Toscana e Lombardia saranno le tre Regioni che faranno da apripista al progetto della Laurea per Geometri voluta dal CNGeGL. **La partenza dei percorsi didattici ispirati ai contenuti del**



progetto della Categoria è prevista per il prossimo anno accademico 2016/2017: veri e propri corsi a valle dell'ottenimento del diploma post secondario rilasciato dai CAT (gli ex ITG, Istituti Tecnici per Geometri), che varranno come una laurea triennale in Gestione edilizia e del territorio.

Precisa il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati, **Maurizio Savoncelli** che *"in via preliminare non è ancora possibile parlare di sperimentazione in senso stretto: i corsi in via di attivazione appartengono alla classe L-7 Ingegneria civile e ambientale previsti dal Dpr 328/2001. Ci sono, però, elementi di novità: riferendosi a una normativa già vigente, introducono piani di studio focalizzati su materie che caratterizzano in maniera univoca la professione di Geometra, distinguendola da profili limitrofi come l'Architetto o l'Ingegnere, un percorso altamente professionalizzante e per questo immediatamente spendibile nel*



mercato del lavoro con modalità di accesso diretto all'esame di abilitazione perché già comprensivi di tirocinio. In secondo luogo, va considerato il coinvolgimento diretto degli istituti tecnici che, di fatto, assumono una doppia responsabilità: da un lato, quella di indicare con chiarezza il futuro percorso di carriera degli studenti, allineando aspettative e richieste del mercato; dall'altra di intensificare i rapporti tra scuola e professioni, con l'obiettivo di soddisfare la richiesta di tecnici di primo livello. In ultimo, la collaborazione con atenei tradizionali e telematici, nell'ottica della complementarità didattica."

E proprio la collaborazione con università e atenei delle tre Regioni pioniere ha reso possibile partire così presto per gli aspiranti geometri laureati. **Nel dettaglio i corsi in partenza:**

- **RIMINI:** Il primo percorso nasce dalla collaborazione tra il Collegio geometri e geometri laureati di Rimini, l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, il supporto logistico dell'Università degli studi di San Marino e gli istituti tecnici indirizzo CAT provinciali; si tratta del corso di laurea in "Costruzioni e gestione del territorio" che prenderà l'avvio con l'anno accademico 2016/2017 inserito nella classe L-7 Ingegneria



Civile e Ambientale. **I referenti sono Massimo Giorgetti, Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini e Stefano Domeniconi, Presidente Fondazione Geometri di Rimini.**

- **SIENA:** Il secondo percorso di formazione è il risultato della convenzione stipulata tra il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siena, l'Università telematica internazionale UniNettuno e gli istituti tecnici indirizzo CAT provinciali. Da settembre sarà possibile iscriversi al primo corso di laurea triennale dedicato alla figura del geometra, (classe L-7). **Il referente è Massimiliano Pettorali, Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Siena.**

- **LODI:** A Lodi infine a partire dall'anno scolastico 2016/2017 sarà attivo il corso di laurea triennale in "Costruzioni e Gestione del Territorio" specifico per la figura del geometra laureato. **Il referente è Renato Piolini, Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Lodi**

Iniziative analoghe sono in via di definizione a **Brescia, Lecco, Udine, Foggia, Lecce e Oristano.**

Per i geometri già iscritti all'Albo, il CNGeGL ha anche siglato un accordo con l'università telematica UniNettuno. **La convenzione consente loro di frequentare gli insegnamenti previsti dal corso di laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale (classe L-7) con una modalità privilegiata: potranno iscriversi a ciascun singolo insegnamento (sostenendo il relativo esame) e non all'intero anno accademico, maturando contestualmente crediti formativi universitari (Cfu) ai fini della carriera universitaria e crediti formativi professionali ai fini dell'assolvimento degli obblighi riferiti alla formazione professionale continua.**

FONDO ATLANTE 2, LE BANCHE ITALIANE E GLI ENTI PREVIDENZIALI

Nei giorni scorsi il Governo italiano ha apertamente sollecitato l'intervento degli Enti di previdenza dei professionisti per l'acquisto di una parte del **Fondo Atlante 2**, che ha l'obiettivo di sostenere alcune banche italiane in difficoltà, come contributo al riequilibrio economico del Paese. L'AdEPP (l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati) il 25 luglio scorso, ha deliberato di "sostenere l'iniziativa Atlante 2", lasciando ai consigli di amministrazione delle singole casse la decisione finale sulla partecipazione o meno al piano di salvataggio. In cambio il Governo dovrebbe approvare la definitiva trasformazione della natura da pubblica a privata delle casse previdenziali che significa, per esempio, stop alla spending review, modifica alla tassazione sugli investimenti e determinazione in autonomia dei compensi per i vertici delle casse. Ma dopo il sì di massima, i consigli d'amministrazione dei singoli enti hanno analizzato la proposta nel dettaglio, con un allontanamento generale dall'operazione. Anche AdEPP, dopo varie interlocuzioni intercorse con il Governo nazionale, sulle possibilità di investimento in fondi di Npl di istituti di credito italiani da parte delle Casse, si è espresso negativamente, con un comunicato del 30 luglio 2016.



Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Italiana Geometri, in coerenza con quanto comunicato in data 30 luglio 2016 da AdEPP, del cui direttivo fa parte anche il Presidente Fausto Amadasi, fa proprie le indicazioni espresse in merito alla impossibilità al momento attuale di aderire all'invito di investire nel Fondo Atlante 2

PER SCARICARE IL COMUNICATO DI AdEPP [CLICCA QUI](#)



TRASPARENZA, L'ANAC DIFFERISCE FINO AL 23 DICEMBRE 2016 IL TERMINE PER GLI ORDINI PROFESSIONALI



Dall'Autorità anticorruzione arrivano ulteriori precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali.



Con il Comunicato del Presidente del 6 luglio 2016, l'Anac in premessa ricorda che il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 **“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”**, ha tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.

In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, **la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”**.

Il medesimo decreto legislativo, introducendo il comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che **l'Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali**.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis del novellato d.lgs. 33/2013, inoltre, l'Autorità, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nel caso siano coinvolti dati personali, **può, con una particolare procedura pubblica, identificare dati e informazioni per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, salvo il diritto di accesso generalizzato, ex art. 5 d.lgs. 33/2013, ai documenti nella loro integrità**.

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016, **le amministrazioni e gli enti hanno sei mesi per adeguarsi alle novità del decreto in materia di trasparenza**. Nel PNA, approvato dall'Autorità il 6 luglio 2016 – e, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 co. 2bis della legge 190/2012, in attesa dei pareri della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale di cui all'art. 1 co. 4 della medesima legge - **è stato previsto che, nel periodo transitorio, cioè fino al 23 dicembre 2016, l'attività di vigilanza dell'ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data**.

Per quanto concerne gli ordini e i collegi professionali, si ricorda che il Consiglio dell'Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016 fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013.



In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli **ordini professionali**, del contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, **il predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016.**

Quanto, infine, alla prevenzione della corruzione si richiama l'approfondimento specifico del PNA 2016 nel quale si definiscono gli obblighi degli ordini e dei collegi professionali sulla necessaria adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo delle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza.

**PER SCARICARE IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 6 LUGLIO [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016 [CLICCA QUI](#)**

CONVENZIONE EQUITALIA: POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE SOLO IL DEBITO CONTRIBUTIVO DOVUTO ALLA CIPAG



L'accordo firmato tra la CIPAG ed Equitalia lo scorso aprile **favorisce il miglioramento del rapporto con i professionisti perché permette alla Cassa Geometri, con la visualizzazione delle singole situazioni, di fornire informazioni e assistenza in modo più semplice e veloce e consente agli iscritti, di rateizzare solo il debito contributivo dovuto alla Cassa Geometri.**

La convenzione prevede, inoltre, **la riscossione mediante ruolo e l'uso di una piattaforma specifica di servizi web, disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it nell'area "Enti creditori", attraverso cui la Cassa Geometri può verificare in tempo reale la situazione dei carichi affidati a Equitalia e la rendicontazione delle attività di recupero svolte.**

In occasione della firma dell'accordo con Equitalia è stato inoltre siglata la convenzione con Riscossione Sicilia S.p.A. per il miglioramento delle attività di riscossione tramite ruolo.

Con queste collaborazioni la CIPAG mira a rendere maggiormente efficiente il recupero dei contributi previdenziali, a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche attraverso nuovi canali di assistenza online.

PER CONSULTARE LA CONVENZIONE EQUITALIA [CLICCA QUI](#)

CONTRIBUTI CIPAG: TEMINI PER RICHIEDERE LA RATEIZZAZIONE

La Cassa di Assistenza e Previdenza Geometri comunica, che a seguito della proroga del pagamento delle imposte Unico 2016, **il nuovo termine per richiedere la rateizzazione in 10 rate dei contributi 2016 è fissato al 22 agosto 2016.**

Restano invariate le modalità della richiesta e le scadenze delle rate dal 27 settembre 2016 al 27 giugno 2017.





AGGIORNAMENTO BANDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, informa che **continua il monitoraggio dei bandi europei, curato da Geometri in Rete, sia all'interno della rubrica "A misura di Geometra" che nell'area del sito dedicata ai bandi europei.**

Recentemente sono state individuate ed analizzate 9 possibilità di finanziamenti sia regionali, sia europei. Le macro aree interessano i seguenti settori:

- **L'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili nelle imprese e negli edifici**

(Regione Piemonte – Commissione Europea);

- **Il credito di imposta e l'erogazione di contributi alle nuove imprese** (Agenzia delle Entrate – Regione Veneto – **Regione Lombardia** - BEI);

- **La riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie** (Governo);

- **La ristrutturazione energetica degli edifici di proprietà degli Enti Locali** (Regione Lombardia);


- **L'autoimprenditorialità e l'autoimpiego** (Regione Veneto);

- **La riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative** (Regione Lazio);

- **Le sovvenzioni per il territorio e l'ambiente naturale e la tutela delle acque** (Provincia Autonoma di Trento – Regione Marche);

- **I piani di gestione forestale e delle zone montane e collinari** (Regione Marche – Regione Piemonte);

- **La formazione professionale** (FonTer).



PER CONSULTARE LA PAGINA [CLICCA QUI](#)

TRADOTTI IN ITALIANO GLI INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS (IVS) 2013

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** hanno pubblicato la **versione definitiva delle traduzioni in lingua italiana degli International Valuation Standards (IVS), nella versione in cui questi sono stati emanati nel 2013 dall'International Valuation Standards Council (IVSC).**



Da diversi anni Geometri e Commercialisti hanno intrapreso il percorso per consolidare e qualificare l'attività di valutazione a partire dall'emanazione e dalla divulgazione degli standard di riferimento.

Le valutazioni rappresentano una funzione primaria per molte attività professionali nonché un'attività qualificante per gli iscritti, che attraverso il processo di valutazione mettono così in atto le proprie competenze in ambiti tecnici ben definiti e che richiedono un'elevata specializzazione. Gli IVS hanno rappresentato anche la base di ispirazione per lo sviluppo dei Principi italiani di valutazione dell'Organismo Italiano di Valutazione, nelle cui attività i Consigli Nazionali dei commercialisti e dei geometri e geometri laureati sono coinvolti.

Per tale motivo, la traduzione cerca di adottare una terminologia che sia per quanto possibile in linea con i richiamati Principi Italiani di Valutazione.

PER SCARICARE LA TRADUZIONE DEI PRINCIPI INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE [CLICCA QUI](#)

STANDARD INTERNAZIONALI PER LA MISURAZIONE DEL TERRITORIO



Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha deliberato di aderire alla coalizione ILMS, costituita da tecnici di tutto il mondo per la definizione degli "Standard Internazionali per la Misurazione del Territorio".

Gli obiettivi della coalizione sono stati definiti nel corso dell'incontro, svolto a Roma, nei giorni 9 e 10 giugno 2016, presso la UN-FAO. **Essi consistono nel ricercare un modello interconnettibile, da proporre alle singole**

nazioni, per la precisa catalogazione dei beni immobili (soprattutto i terreni) e la relativa affidabile pubblicità immobiliare.

L'esigenza di creare uno standard di misurazione al livello globale deriva dalla constatazione che, in moltissimi Paesi del mondo, il territorio non è né rappresentato, né catalogato con la precisione opportuna sia per i fini fiscali, sia per la certezza dei relativi diritti esistenti.

Inoltre, in alcuni Paesi, benché il possesso della terra risulti essenziale, in ordine alla sicurezza alimentare, solo meno del 50% dei terreni fruibili è ufficialmente registrato. Non solo, esistono diffuse realtà geografiche in cui la incertezza dei diritti, dei vincoli sull'uso e lo spreco delle risorse della terra, della pesca e delle foreste, rendono difficoltoso l'equilibrato e compatibile sviluppo. In tali condizioni, la diffusione di regole e la loro osservanza si afferma come mezzo efficace per proteggere la vita, sradicare la fame, la povertà e l'aggressione all'ambiente.

L'Italia, a seguito dello straordinario sviluppo del sistema catastale e della pubblicità immobiliare (oggi nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate) avvenuto negli ultimi anni, dispone di un sistema Catasto di tipo telematico talmente efficiente, trasparente e fruibile da risultare tra le eccellenze riconosciute a livello internazionale.

Il sistema Catastale Italiano, presentato da giovani geometri italiani in occasione della Working Week della Federazione Internazionale dei Geometri (FIG), tenutasi in Nuova Zelanda nello scorso mese di maggio, ha suscitato molto interesse soprattutto in relazione alla sua potenzialità di costituire il primario punto di accesso per l'acquisizione on line, oltre che di affidabili dati censuari, delle informazioni integrate del territorio (GIS, urbanistiche, idrogeologiche...). Tale sistema può costituire un ottimo punto di riferimento per raggiungere gli obiettivi che la Coalizione ILMS.



LOMBARDIA: "INTRAPRENDO" - BANDO FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI

Con decreto n. 6372 del 5 luglio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 27 del 7 luglio, è reso disponibile il bando, che viene attuato tramite procedimento valutativo a sportello in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e che rimarrà aperto, sino ad esaurimento delle risorse, **dal 15 settembre 2016 e fino a tutto dicembre 2020**. La dotazione finanziaria del bando,



assicurata da fondi europei, statali e regionali, ammonta ad **€ 15.000.000,00** ed è destinata ai seguenti soggetti richiedenti:

- ✓ **M PMI, iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi, con Sede operativa attiva in Lombardia come risultante da visura camerale;**
- ✓ **aspiranti imprenditori**
- ✓ **liberi professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attività professionale da non più di 24 mesi;**
- ✓ **aspiranti liberi professionisti in forma singola"**

In sintesi il bando prevede:

- ✓ **intervento finanziario richiedibile (combinazione fra finanziamento agevolato a tasso 0 e contributo a fondo perduto): da un minimo di € 25.000,00 fino ad un massimo di € 65.000,00;**
- ✓ **intensità di aiuto: variabile dal 60% al 65% del costo totale del progetto ammissibile;**
- ✓ **costo minimo del progetto: uguale o superiore ad € 41.700,00;**
- ✓ **termine di realizzazione dei progetti: 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'intervento finanziario.**

Per richiedere informazioni relative al bando è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: Linea_INTRAPRENDO@regione.lombardia.it

PROVINCIA DI SAVONA: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA DI EDIFICI

La Provincia di Savona ha indetto una gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di **Diagnosi energetica degli edifici compresi nell'attuazione del programma di investimento denominato PROSPER** - PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables 2020, suddivisa in tre lotti. **La scadenza è fissata per lunedì 12 settembre 2016.**




PER SCARICARE IL BANDO E LA MODULISTICA [CLICCA QUI](#)



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO: AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZIONE ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

L'Unione dei Comuni Valle del Cedrino, ha pubblicato il bando pubblico per l'istituzione di un elenco aperto di operatori economici qualificati **per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e integrative specialistici e di servizi tecnici** mediante procedure di cui all'art.36, 63 e 163 del D.Lgs. n.50/2016



PER SCARICARE L'AVVISO E LA MODULISTICA [CLICCA QUI](#)

FIG WORKING WEEK 2017



Si terrà ad **Helsinki**, Finlandia, l'edizione 2017 del **Congresso annuale della Federazione Internazionale Geometri** (dal 29 maggio al 2 giugno 2017), in concomitanza con le celebrazioni del 100° anno di indipendenza del Paese. Il tema generale della settimana di lavoro sarà, "**Esaminando il mondo di domani - Da digitalizzazione a realtà aumentata**", scelto per sottolineare la preparazione del geometra di domani, in grado di comprendere e soddisfare le richieste più esigenti di rilevamento e in grado di sviluppare gli strumenti appropriate e le nuove metodologie. Il rapido progresso della tecnologia, apre ai geometri nuovi campi di applicazione che devono essere assorbiti velocemente per garantire il coinvolgimento della nostra professione nell'attività future, motivando i geometri a migliorare le proprie competenze e qualifiche tecniche.

CERSAIE 2016

CERSAIE
BOLOGNA ■ ITALY
26 - 30 Settembre 2016

costruire, abitare, pensare.

Bologna ospiterà **dal 26 al 30 settembre Cersaie 2016**, il Salone Internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno, che avrà luogo nel quartiere fieristico. Un grandissimo evento completato ed arricchito da iniziative a favore del mondo dell'architettura, dell'interior design, della posa e dei consumatori finali. Rappresentatività ed internazionalità sono i tratti salienti di Cersaie, che ha visto nel tempo consolidarsi la presenza anche di espositori di altri settori, quali in particolare il legno.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER SCARICARE IL BIGLIETTO OMAGGIO VALIDO PER TUTTI I GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE [CLICCA QUI](#)



SINDROME DELL'EDIFICIO MALATO: CORSO A VITERBO



Si terrà a **Viterbo il giorno 1 ottobre 2016**, presso la sede del Collegio dei Geometri, il **Corso Abitare e Costruire Oggi - SICK BUILDING SYNDROME (Sindrome dell'Edificio Malato)**, finalizzato ad una Edilizia Sostenibile, Salubre, Innovativa, Inquinamento indoor, che apre sbocchi professionali nel settore edilizio e di consulenza.

Il Corso sarà tenuto dal prof. dott. **Nicola Fiotti**, ricercatore di fama internazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste, con un trascorso come "Assistant Professor" presso il dipartimento di Chirurgia, della University of Nebraska Medical Center, a Omaha (USA).

L'Obiettivo del corso è di informare e formare il professionista sui problemi derivanti dalla Sindrome dell'Edificio Malato sia in fase di progettazione che di ristrutturazione ed avviarlo alla nuova competenza professionale dell'Esperto in Edificio Salubre.

La sua opera dovrebbe contribuire a un rilevante aumento della produttività all'interno delle strutture, a un miglioramento della qualità di vita, alla riduzione dell'assenteismo lavorativo, alla diminuzione di patologie generate dall'edificio malato, ect. Negli ultimi anni, anche alla luce delle recenti Sentenze della Suprema Corte, le tematiche della salubrità in edilizia, confort, benessere e le malattie legate all'edilizia e l'inquinamento indoor vincolano i tecnici delle costruzioni ad agire con responsabilità e competenza. I materiali edili nocivi, tecniche costruttive inadeguate, la sigillatura degli edifici dovuta al risparmio energetico, hanno reso gli edifici delle trappole per la salute degli occupanti. **Umidità, muffe, formaldeide, Voc, radon sono solo alcuni degli aspetti che condizionano la salute con lo sviluppo di malattie respiratorie, tumori, infertilità, diabete, danni all'apparato uditivo e visivo, ecc. ed i tecnici sono chiamati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ad intervenire con competenza, visti i dati allarmanti in aumento.** I geometri sono chiamati a svolgere un ruolo nuovo e importante di "medici della prevenzione", di grande utilità per l'economia, la salute e, in definitiva, per la civiltà.

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza e riconosciuti n. 5 crediti formativi (CFP) dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste.

Per informazioni e prenotazioni : Telefono: 0761.253853

TECNICI&PROFESSIONE: ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità utili per i professionisti e i cittadini, puoi farlo iscrivendoti alla newsletter settimanale dal sito di [donnegeometra](http://donnegeometra.it). **Per ricevere il servizio non serve essere socio, ma una semplice iscrizione compilando il forum che trovi [CLICCANDO QUI](#).**





PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIZIONE PER L'ANNO 2016

Per **iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di tutti i **servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), occorre:

COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE **CLICCANDO QUI** ed effettuare il versamento della quota annuale di **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -** **IMPORTANTE:** indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale nuova ISCRIZIONE ANNO 2016

- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. -** **IMPORTANTE:** indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2016**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (gli originali del versamento rimarranno invece in vostro possesso, qui ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. Successivamente verrà data comunicazione, sempre tramite e.mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione dell'**AREA RISERVATA**. **Attraverso l'area riservata sarà sempre possibile aggiornare i propri dati.**



RINNOVO ISCRIZIONE PER L'ANNO 2016

Per **Rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra**, e continuare ad usufruire di tutti i **servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- **BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -** **IMPORTANTE:** indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016

- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. -** **IMPORTANTE:** indicare nel bollettino postale la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016

ACCEDERE ALLA SEZIONE "RINNOVO ISCRIZIONE" **CLICCANDO QUI** ed inserire i dati richiesti, compresi quelli relativi al pagamento (cod. CRO o VCY).

Gli originali del versamento rimarranno in vostro possesso, qui ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa. Dopo l'invio dei dati richiesti per il rinnovo verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione. La mancanza di rinnovo entro il termine stabilito del 28/02/2016, ha comportato la disabilitazione dell'accesso all'area riservata, che verrà riattivata a rinnovo eseguito.

Per ogni ulteriore informazione contattare il tesoriere al n. +39.333.29.299.17.

NEWS TECNICHE



BANDO ANAS PER LA "CONCESSIONE DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI TRENTA CASE CANTONIERE

L'Anas e l'Agenzia del Demanio **hanno presentato il bando di gara per la concessione delle prime 30 Case Cantoniere presenti sulla rete stradale, che saranno trasformate in una rete di strutture ricettive e affidate in concessione a terzi.**

La gara è suddivisa in trenta lotti, distribuiti su nove aree territoriali omogenee, per la concessione della gestione e valorizzazione delle case cantoniere, come da Convenzione datata 16 dicembre 2015, stipulata

con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l'Agenzia del Demanio.

Le prime 30 case oggetto di riqualificazione si trovano in **Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia**. Prioritariamente sono state scelte in prossimità di circuiti culturali, turistici e della mobilità dolce (cammini e ciclovie) tra i quali: l'Alta Lombardia, la Via del Nord e della Valle d'Ampezzo, la Via Francigena e il tracciato dell'Appia antica.

La ristrutturazione sarà a carico di Anas, mentre il concessionario dovrà sviluppare le attività imprenditoriali in coerenza con le linee guida del bando, garantendo servizi di base così definiti: pernottamento, bar e ristoro, free wi-fi, postazioni di ricarica per veicoli elettrici e info point di informazione turistica.

L'Anas, ha anche messo a punto un manuale di progettazione, "destinato ai progettisti che devono redigere progetti di recupero delle case, alle imprese coinvolte nella realizzazione, agli allestitori e, infine, ai gestori che avranno così una sorta di vademecum per l'arredo e l'allestimento di ogni ambiente della casa cantoniera".



**PER SCARICARE IL BANDO ANAS [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE IL MANUALE DI PROGETTAZIONE [CLICCA QUI](#)**

SCIA UNICA, CONFERENZA DI SERVIZI, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi sulla **SCIA unica** e sulla **conferenza di servizi semplificata e telematica**. È stato esaminato, inoltre, in via preliminare, il Dpr che individua i piccoli interventi per i quali non sarà più necessaria **l'autorizzazione paesaggistica** e che amplia l'elenco degli interventi che potranno ottenere il nulla osta seguendo una procedura semplificata.

SUGLI ARGOMENTI GLI SPECIALI RISERVATI AI SOCI
PER ASSOCIARTI [CLICCA QUI](#)

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): NUOVE FAQ DAL MISE

Dal 1° ottobre sono in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica). Dopo un primo documento di chiarimento, pubblicato ad ottobre 2015 per agevolare l'applicazione della nuova normativa, **il Ministero ha pubblicato una nuova serie di FAQ a beneficio degli operatori del settore**. Un documento



contenente oltre 70 risposte per fornire ulteriori chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale su calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle rinnovabili negli edifici e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche.

PER SCARICARE IL DOCUMENTO [CLICCA QUI](#)

CATASTO GRATUITO PER TUTTI

L'agenzia delle Entrate, **con provvedimento n. 125592 del 2 agosto 2016**, dispone che sia **accessibile anche da parte delle persone non fisiche (società ed enti) la consultazione online gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale**. In particolare l'accesso alle informazioni sul patrimonio immobiliare delle società, è disponibile:

- **per le persone giuridiche registrate ai servizi telematici Entratel**
- **per le persone giuridiche registrate a Fisconline.**

Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale tranne nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle altre zone in cui vige il sistema tavolare. Infine l'Agenzia ricorda che il servizio dal 31 marzo 2014 è attivo anche per le persone fisiche.

DOCFA- LE FAQ PUBBLICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'agenzia delle Entrate ha diffuso le pratiche FAQ **per fare chiarezza riguardo alcuni punti della procedura Docfa- Documento catasto fabbricati** spesso causano più di un dubbio nei professionisti tecnici italiani.



Risulta utile, spesso indispensabile, verificare i Docfa Documento catasto fabbricati pregressi prima di predisporre una nuova variazione catastale, in particolare modo per le categorie D (suddivisione superfici, destinazioni e relativi valori dichiarati nella stima). E' possibile renderli consultabili su SISTER?

Al momento questa funzionalità non è prevista. E' quindi necessario formulare la richiesta all'Ufficio provinciale – Territorio competente, eventualmente segnalando l'urgenza se si tratta di attività propedeutica ad una dichiarazione Docfa Documento catasto fabbricati ex comma 22. 2.

L'area esterna generata dall'arretramento della recinzione, non può essere considerata area esclusiva. L'interpretazione è corretta?

Se non è stato redatto il tipo di frazionamento a Catasto Terreni per lo stralcio, l'area è da considerarsi esclusiva dell'UIU.

Per quale motivo la presentazione dei Docfa Documento catasto fabbricati ex comma 22 deve essere assoggettata al tributo di 100 euro per UIU, dal momento che origina da modifica legislativa?

Si tratta di una variazione Docfa di UIU appartenente ad una categoria Speciale o Particolare, la cui presentazione resta pur sempre una facoltà e non un obbligo.

Le cantine degli appartamenti che sono in condominio, in genere di modeste dimensioni (es. solo di 2 mq), devono essere accatastate separatamente? Questo sia in caso di Nuova Costruzione che di Variazione?

Le cantine devono essere denunciate separatamente solo in caso di nuovo accatastamento, anche se di piccole dimensioni, e solo se hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni. Non sono invece da stralciare, se risultano già pertinentziali dell'UIU principale. Non è neanche possibile la fusione tra abitazione e cantina quando soddisfino i requisiti di autonomia di cui sopra e siano state, in origine, censite separatamente.

Nel caso di variazione ex comma 22, se la precedente rendita agli atti è definitiva, si può ipotizzare che l'ufficio non entrerà più nel merito dei valori del resto dell'immobile se riproposti dal tecnico redattore così come definiti?

In linea generale, le variazioni ex comma 22 vengono trattate alla stregua di ogni altra variazione, per cui saranno soggette anch'esse a controllo ed eventuale rettifica della rendita proposta secondo le disposizioni di cui al DM 701/1994. Ciò premesso, se è stato già espresso un giudizio di merito sui valori, si presuppone che lo stesso sia corretto, fatti salvi evidenti errori logici o di calcolo che l'Ufficio è tenuto comunque a rimuovere.



In un fabbricato esistente, dovendo denunciare una cantina sfuggita all'accertamento (afferente), è ancora possibile fonderla successivamente con l'appartamento di cui è pertinenza?

No, non è consentita la fusione di abitazioni con cantine e/o sottotetti originariamente censiti separatamente (o sfuggiti all'accertamento), se questi sono caratterizzati da accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, in quanto tale variazione non sarebbe conforme alla mutata prassi introdotta dalla Circolare 2E.

Nel caso di dichiarazione Docfa Documento catasto fabbricati, presentata ai sensi dell'art. 1 comma 22 L.N. 208/2015, è possibile modificare, oltre alla destinazione d'uso, anche la categoria catastale dell'immobile?

Sì, a condizione che non venga modificato il gruppo (D o E) di appartenenza. La variazione in argomento, infatti, non è compatibile con l'indicazione di una categoria catastale proposta di un gruppo (D o E) diverso da quello a cui appartiene l'UI oggetto di variazione.

Nel caso di fabbricato unifamiliare con autorimessa interrata, la rampa esterna per l'accesso alla autorimessa può essere poligonata come superficie non rilevante?

Sì ritiene corretto considerare tale area come corte esclusiva dell'UIU residenziale.

I Pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto dei capannoni sono da escludere completamente dalla stima?

Relativamente alle centrali di produzione di energia fotovoltaica, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (quando trattasi di impianti a terra), ovvero l'elemento strutturale su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, percorsi, ecc. Per gli impianti fotovoltaici che non costituiscono una unità immobiliare autonoma censita in categoria D/1 come centrale di produzione di energia, ma sono parte di una unità immobiliare a destinazione d'uso diversa, censita nelle categorie speciali e particolari dei gruppi D e E, non sono, comunque, oggetto di stima diretta gli inverter, i pannelli fotovoltaici con i relativi sistemi di ancoraggio, salvo che tali pannelli non siano essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.

L'accatastamento delle cantine come UIU autonome contrasta con una prassi vigente. Tale novità è supportata da una specifica norma?

Il censimento delle cantine come UIU autonome non è in contrasto con i dettami del DM 28/98 che definisce le caratteristiche proprie di una Unità Immobiliare, che deve presentare, cioè, potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. La nuova prassi introdotta dalla Circolare 2E tende a superare i differenti comportamenti dettati dagli usi locali.



Nella slide riferita alle nuove modalità di accatastamento di cantine, soffitte ed autorimesse, si fa riferimento esclusivamente alle categorie C/2 e C/6. Quindi sparisce la categoria C/7?

Assolutamente no. La categoria C/7 continua ad esistere. Non è stata trattata in quanto è fatto raro che una "tettoia" sia direttamente collegata all'UIU residenziale.

E' necessario procedere in ogni caso alla fusione di BCNC (corte) con l'abitazione principale?

Al fine di non pregiudicare eventuali diritti costituiti su aree di corte censite come BCNC, l'obbligo di considerare tali aree come pertinenza dell'abitazione è da intendersi riferito alle sole dichiarazioni di nuova costruzione. Non sussiste, pertanto, l'obbligo, nel caso di dichiarazioni di variazione così come per le dichiarazioni di "unità afferenti edificate su area di corte", di ricondurre ad area esclusiva dell'unica unità abitativa l'area di corte già censita come BCNC.

In caso di nuovo accatastamento di fabbricati rurali (D/10) e di n. 1 unità abitativa rurale, l'area di corte è da considerarsi esclusiva o BCNC?

Di solito l'area cortiliva strettamente legata alle UIU e di limitata consistenza è da considerarsi BCNC. Andrebbe tuttavia esaminato il caso concreto per tener conto anche degli usi locali.

In caso di presentazione di variazione ex comma 22, è possibile aggiornare la planimetria se ci sono discordanze con quella in atti?

La variazione ex comma 22 non è compatibile con modifiche di sagoma/consistenza/distribuzione degli spazi dell'unità immobiliare già censita, in relazione alle quali sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto. Sono ammessi comunque modesti interventi edilizi che non alterano la natura, lo sviluppo plani-volumetrico e la consistenza dell'unità immobiliare e che, pertanto, non hanno diretta influenza sul classamento e sulla stima della rendita catastale della stessa.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE, CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il Ministero dell'Ambiente ha risposto in merito allo scarico delle acque reflue prodotte da caldaie a condensazione ma ha anche chiarito alcuni dubbi relativi alla norma UNI-CIG 7129:2015.

- Innanzitutto il Ministero ha **definito acque reflue domestiche la condensa di caldaie a condensazione ad uso domestico sia da sole che in miscela con "le acque fecali derivanti dal metabolismo umano"**. Lo scarico del miscuglio di condensa e lo scarico di acque meteoriche vengono definiti come scarico di acque reflue urbane.
- **È sempre possibile scaricare le acque reflue domestiche in reti fognarie purché si rispetti il regolamento emesso dal gestore del servizio idrico integrato e approvato dal rispettivo Ente.**



- È possibile che questi regolamenti prevedano che in caso di fognatura di tipo “separato”, le acque reflue domestiche vengano convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete “nera” con il divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori.
- Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre chiarito che con “scarico in pozzetti interrati, circondati da materiali neutralizzanti” ci si riferisce ad uno scarico negli strati superficiali del sottosuolo per i quali si applica l’Art. 103 del DLGS 152/2006 che prevede il divieto di scarico. La deroga a questo divieto “consente gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti ed edifici isolati”.
- Il Ministero specifica, infine, che i valori di emissione degli scarichi di acque reflue devono essere misurati non all’uscita dell’impianto domestico ma all’uscita del collettore e che quindi il punto di riferimento del campionamento va posizionato a monte dell’immissione dello scarico del recapito.

APPROVATO LO SCHEMA D.P.R. RECANTE LA “DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO”

In data 14 luglio 2016 è stato



approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il D.P.R. recante la nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art.8 del D.L. 12/09/2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/11/2014, n. 164.

Il provvedimento legislativo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.

Nello specifico, il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il decreto ha per oggetto:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
- la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il testo è stato ulteriormente integrato nel tempo con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza Unificata.

Tra le principali peculiarità del provvedimento:

- la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;



- una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all'interno del sito oggetto di bonifica, con l'individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
- il rafforzamento del sistema dei controlli.

Si tratta dunque di un provvedimento che, rispondendo alle criticità riscontrate nel tempo sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese.

PER SCARICARE LO SCHEMA DEL DECRETO [CLICCA QUI](#)

AGGIORNATO IL PROGRAMMA DOCET PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



Il software gratuito **DOCET** per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici residenziali esistenti, è stato aggiornato con i contenuti delle le nuove norme normative **UNI TS 11300 - parti 1 e 2:2014, UNI TS 11300-3:2010 e UNI TS 11300 - parti 4 e 5:2016** relative alle prestazioni energetiche degli edifici e **UNI 10349/2016** sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici.



Il programma è utilizzabile solo per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m², siano essi singole unità immobiliari o singoli appartamenti in edifici condominiali.

Il software prevede la valutazione della prestazione energetica dell'edificio a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull'edificio esistente, per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali.

PER SCARICARE LA VERSIONE AGGIORNATA DI DOCET [CLICCA QUI](#)

ERRORI NEL NUOVO CODICE APPALTI: IN GAZZETTA UFFICIALE LE CORREZIONI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, è stato pubblicato un **comunicato di rettifica avente ad oggetto un elevato numero di norme del nuovo codice degli appalti pubblici**.

Con la rettifica il Ministero sistema una serie di errori materiali ed omissioni contenuti nel "nuovo codice dei contratti pubblici", secondo quanto disposto dagli artt. 8, d.P.R. n. 1092 del 1985 (recante il t.u. delle disposizioni sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi), e 14 – 18, d.P.R. n. 217 del 1986 (recante il regolamento di esecuzione del medesimo t.u.)


PER CONSULTARE IL COMUNICATO DI RETTIFICA E SCARICARE IL CODICE DEGLI APPALTI AGGIORNATO [CLICCA QUI](#)

CODICE APPALTI, L'ANAC PUBBLICA LA LINEA GUIDA SUI COMMISSARI DI GARA E LE TABELLE DEI CORRISPETTIVI PER LE PROGETTAZIONI

LINEE GUIDA SUI COMMISSARI DI GARA



Con riferimento al nuovo codice degli appalti, l'Anac ha pubblicato l'ulteriore



Linea Guida "**Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici**". Il Consiglio

dell'Autorità anticorruzione, nell'adunanza del 6 luglio 2016, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione del documento definitivo, il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato. All'esito dell'acquisizione dei pareri richiesti, l'Autorità procederà all'approvazione e successiva pubblicazione del documento definitivo.

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA ANAC SULLE COMMISSIONI GIUDICATRICI [CLICCA QUI](#)

TABELLE DEI CORRISPETTIVI PER LE PROGETTAZIONI

Nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'art. 24, comma 8, del nuovo Codice degli appalti (Dlgs n. 50/2016) ha disposto che **entro e non oltre 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione.**

All'art. 1 il nuovo decreto prevede che i corrispettivi definiti secondo i criteri da esso stabiliti possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

Parametri generali per la determinazione del compenso

Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- **parametro «V»**, dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera
- **parametro «G»**, relativo alla complessità della prestazione
- **parametro «Q»**, relativo alla specificità della prestazione
- **parametro base «P»**, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera
- Identificazione e determinazione dei parametri

Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e,



ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

Il parametro «G», relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

Il parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione: **$P=0,03+10/V0,4$**

Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a 25.000 euro, il parametro «P» non può superare il valore del parametro «P» corrispondente a tale importo.

Determinazione del compenso

Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: **$CP= (V \times G \times Q \times P)$**

Spese e oneri accessori

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria.

- **per opere di importo fino a euro 1.000.000 di euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso**
- **per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000 euro è determinato in misura non superiore al 10 % del compenso**
- **per opere di importo intermedio, in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare**

Altre attività

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nella tavole allegate.

Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- **professionista incaricato: euro/ora da 50,00 a 75,00**
- **aiuto iscritto: euro/ora da 37,00 a 50,00**
- **aiuto di concetto: euro/ora da 30,00 a 37,00**

Specificazione delle prestazioni

Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

- **pianificazione e programmazione**
- **attività propedeutiche alla progettazione**
- **progettazione**
- **direzione dell'esecuzione**

verifiche e collaudi

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:



edilizia

- **strutture**
- **impianti**
- **infrastrutture per la mobilità**
- **idraulica**
- **tecnologie della informazione e della comunicazione**
- **paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste**
- **territorio e urbanistica**

ACCA, mette a disposizione gratuitamente il Software Compensus-LP FREE software per la determinazione dei corrispettivi per servizi professionali già aggiornato al nuovo codice appalti e al D.M. 17 giugno 2016.

PER SCARICARE IL PROGRAMMA [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL DECRETO 17 GIUGNO 2016 [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA TABELLA ALLEGATA [CLICCA QUI](#)

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE): LE LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE



E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, la **Circolare n. 3 del 18 luglio 2016**, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica le "**Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016**".

Previsto dalla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è stato introdotto in tutti i Paesi Europei come modello con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

In Italia il DGUE è stato regolato dall'articolo 85 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti).

L'art. 85 del provvedimento recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (DGUE).

Con le linee guida il Ministero intende fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, e per rendere più agevole la comprensione allega, altresì, uno schema di formulario alla luce delle disposizioni del Codice.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo



inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE e' rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione. Esso e' utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo e' rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE sarà reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici.

Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

**PER SCARICARE IL TESTO DELLA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)
PER SCARICARE IL MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) [CLICCA QUI](#)**

RITIRO GRATUITO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 31 maggio 2016 n.121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 7 luglio 2016, n. 157, stabilisce l'obbligo per i distributori al dettaglio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) con superficie di vendita di almeno 400 mq, **di ritirare gratuitamente, all'interno dei locali di vendita o in prossimità immediata di essi, i RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm) provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche di tipo equivalente.**

I distributori hanno l'obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l'obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.

Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici deve essere effettuato all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita.

PER SCARICARE IL DECRETO [CLICCA QUI](#)

SISTRI, AGGIORNATO IL MANUALE OPERATIVO E I DOCUMENTI GUIDE RAPIDE E CASI D'USO

Lo scorso 8 giugno è entrato in vigore il nuovo regolamento Sistri - decreto 30 marzo 2016, n.78 del Ministero dell'Ambiente recante "disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016.



Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato gli aggiornamenti dei seguenti documenti:

- [GUIDA RAPIDA PRODUTTORI](#) (Ver. del 24 giugno 2016)
- [GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI](#) (Ver. del 24 giugno 2016)
- [GUIDA RAPIDA DESTINATARI](#) (Ver. del 24 giugno 2016)
- [GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI](#) (Ver. del 24 giugno 2016)
- [GUIDA RAPIDA REGIONE CAMPANIA](#) (Ver. del 24 giugno 2016)
- [CASO D'USO: MICRORACCOLTA](#) (Ver. del 24 giugno 2016)
- [CASO D'USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI](#) (Ver. del 24 giugno 2016)
- [CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE](#) (Ver. del 24 giugno 2016)
- [CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO](#) (Ver. del 24 giugno 2016)

Sono inoltre disponibili gli aggiornamenti dei seguenti documenti pubblicati a seguito di approvazione ed autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DD prot. RINDEC-2016-63 del 7 giugno 2016):

- [MANUALE OPERATIVO SISTRI](#) (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016)
- [PROCEDURE DI ISCRIZIONE E GESTIONE FASCICOLO AZIENDA](#) (Ver. 1.0 del 7 giugno 2016)

LE GUIDE INAIL SULLA SICUREZZA



L'elevata presenza di lavoratori stranieri nei nostri cantieri rende necessario progettare una strategia di comunicazione che superi le barriere linguistiche e che riesca a rendersi universale.

In questa direzione si muove la collana "Quaderni per immagini" dell'Inail, ideata da due delle strutture dell'istituto (Dipartimento per le Innovazioni Tecnologiche e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione). **Si tratta di una serie di opuscoli agili e rapidi che riguardano i**

dispositivi di protezione, le opere provvisorie e le attrezzature utilizzate dai lavoratori nei cantieri edili.

Ogni informazione nei Quaderni per immagini viene quindi veicolata unicamente dai disegni che assumono funzione didascalica, approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare così da fornire il maggior numero possibile di indicazioni per il corretto utilizzo di dispositivi, attrezzature, opere provvisori.

LE GUIDE PUBBLICATE :

- ❖ [Scale portatili](#)
- ❖ [Ancoraggi](#)
- ❖ [Ponteggi Fissi](#)
- ❖ [Parapetti provvisori](#)
- ❖ [Trabattelli](#)
- ❖ [Reti di sicurezza](#)
- ❖ [Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto](#)
- ❖ [Sistemi di protezione individuale dalle cadute](#)

Per scaricare le guide cliccare sui titoli.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

La pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario, come previsto dall'art. 1, comma 1, della



Legge n. 742/1969, sarà di 31 giorni, **ovvero dal 1° al 31 agosto 2016, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.**

Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini, la pausa estiva per i termini del processo determina così un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, naturalmente, i termini "congelati" riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se l'inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre.

La sospensione feriale dei termini processuali trova applicazione anche nel contenzioso tributario ed è esteso alla fase di reclamo - mediazione. La normativa in materia, infatti, nel prevedere l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura, dispone che alla stessa si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (articolo 17-bis, comma 2, del Dlgs 546/1992).

L'ARCHIVIO NUMERI CIVICI E STRADE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.167 del 19/07/2016 il D.P.C.M 12 maggio 2016 riguardante **"Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane"**.



Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, l'Istat e l'Agenzia delle entrate realizzano l'infrastruttura tecnologica dell'Annctu (**Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane**). Nei successivi 60 giorni ciascun comune comunica il nominativo e i riferimenti del responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario comunale, abilitato alle funzionalità di inserimento e di modifica dei dati.

Il decreto stabilisce le modalità con cui i dati degli stradari e indirizzari comunali sono conferiti all'Annctu:

- l'Istat mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati degli stradari e indirizzari rilevati a livello comunale nel corso del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
- l'Agenzia delle entrate inserisce i dati nell'infrastruttura tecnologica dell'Annctu;
- i comuni provvedono, ove necessario a integrare e modificare le informazioni contenute nell'Annctu con quelle del proprio stradario e indirizzario, certificandone l'accuratezza e la completezza;

per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano l'infrastruttura garantisce che i dati degli stradari e degli indirizzi siano riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche

L'ANNCTU, mapperà tutto il territorio nazionale su base comunale; l'obiettivo è quello di disporre di un magazzino di informazioni, su strade e indirizzi, affidabili, completi, senza duplicazioni ed inseriti attraverso un meccanismo di codificazione omogeneo che permetta l'interoperabilità dell'ANNCTU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale. Verranno definite regole standard per i nomi da dare a vie, piazze o vicoli, utilizzando dei criteri che saranno uguali per tutti i Comuni italiani.

PER SCARICARE IL TESTO NORMATIVO [CLICCA QUI](#)

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2015: LO STUDIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Publicato dall'Agenzia delle Entrate lo studio particolareggiato "Statistiche catastali 2015", aggiornato al 31 dicembre 2015, sulla composizione e la natura del patrimonio immobiliare censito negli archivi catastali.

Le statistiche catastali rappresentano una sintesi completa sull'entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, così come censito nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano. È una pubblicazione di estremo interesse, se si tiene conto che siamo giunti alla sua decima edizione e che, grazie all'elevato dettaglio delle informazioni contenute, è possibile ottenere un esaustivo

sguardo d'insieme su una rilevazione di 74 milioni fra unità immobiliari urbane e altre tipologie immobiliari che non producono reddito, dettagliata per categoria catastale ed elaborata su base comunale.

PER SCARICARE LA PUBBLICAZIONE [CLICCA QUI](#)



NEWS FISCALI

ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la **Circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016**, recante "IMU - Esenzione terreni agricoli - Fusione di comuni - Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 - Errata classificazione".

La circolare fornisce chiarimenti in merito all'esenzione dall'IMU prevista dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli ricadenti nei comuni che per effetto di una fusione, anche per incorporazione, non risultano nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993 e risolve, altresì, il caso particolare dell'errata classificazione di un comune nel medesimo elenco.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

DETRAZIONE FISCALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO, DALL'ENEA I CHIARIMENTI PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO



Nel caso di interventi su impianti termici per aumentare l'efficienza energetica, quali sono i documenti che gli amministratori condominiali devono predisporre e inviare per poter usufruire della detrazione fiscale?



L'Enea chiarisce che, nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare,

ossia il caso di interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico, il caso di interventi che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa e quello di interventi di riqualificazione energetica ai sensi del comma 344.

1. Interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico

In parti comuni del condominio:



- se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall'amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento ed il costo complessivamente sostenuto;

- se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato "A" e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell'allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico applicando i millesimi relativi all'intervento sostenuto.

Sul singolo appartamento:

- se l'impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato "A" facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;

- se l'impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.

2. Interventi (terminati dopo il 15 agosto 2009) che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa

-Se l'impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l'Allegato E riferito all'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall'amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento e il costo complessivamente sostenuto;

-se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.

3. Interventi ai sensi del comma 344

- Se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico Allegato "A" e un Allegato "E" per l'intero edificio;

- Se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un Allegato "A" e un Allegato "E" per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell'indice di prestazione energetica per l'intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato "A" al Dm 11 Marzo 2008 e s.m.i., si ritiene che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria.

RIMBORSO CANONE TV NON DOVUTO: COME CHIEDERLO

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 125604 del 2 agosto 2016, informa circa le **modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto.**

L'Agenzia approva inoltre il modello e le relative istruzioni che i contribuenti dovranno utilizzare per chiedere il rimborso.

L'istanza può essere presentata telematicamente:



a) **direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica**, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile dal prossimo 15 settembre sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

b) **tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 322 del 1998**, appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate di cui alla precedente lettera a).

In alternativa alla presentazione telematica, l'istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO, MODELLO E ISTRUZIONI [CLICCA QUI](#)

REGISTRAZIONE ATTI COSTITUTIVI START-UP INNOVATIVE: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DI IMPOSTE ED INTERESSI

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, **delle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative.**

I codici tributo sono i seguenti:

"1540" denominato "Startup innovative - atto costitutivo - Imposta di registro";

"1541" denominato "Startup innovative - atto costitutivo - Sanzione da ravvedimento imposta di registro";

"1542" denominato "Startup innovative - atto costitutivo - Imposta di bollo";

"1543" denominato "Startup innovative - atto costitutivo - Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo";

"1544" denominato "Startup innovative - atto costitutivo - Interessi da ravvedimento".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno di stipula degli atti, nel formato "AAAA".

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

RIMBORSI IVA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE



Con la Circolare n. 33/E del 22 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate **illustra le ultime novità in tema di rimborsi Iva introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale, n. 23/2014.**



Nello specifico, la Circolare fornisce chiarimenti:

- ✓ sulla possibilità di erogare rimborsi Iva senza la presentazione della garanzia, in presenza di comunicazioni di irregolarità, avvisi di accertamento o rettifica;
- ✓ sull'applicabilità degli istituti della sospensione e del fermo amministrativo;
- ✓ sull'obbligo di garanzia per i contribuenti con meno di due anni di attività e per i soggetti in liquidazione volontaria e sulla sanzione per omessa prestazione della garanzia nell'Iva di gruppo in caso di franchigia.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE SBARCA SU FACEBOOK PER CHIARIRE I DUBBI DEI CITTADINI

Dopo YouTube e Twitter l'agenzia delle Entrate sbarca su Facebook per ampliare la sua presenza sui social media e permettere ai cittadini di aprire una chat privata con l'Agenzia, attraverso l'applicazione Facebook Messenger, e scrivere la propria domanda. **La risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta.**

Inizialmente l'assistenza sarà dedicata al canone tv, per poi estendersi gradualmente ai dubbi fiscali più comuni. La pagina Facebook dell'Agenzia è raggiungibile tramite il seguente link :

<https://www.facebook.com/agenziadelleentrate>.

DIFFERIMENTO AL 20/22 AGOSTO DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Gli adempimenti fiscali e i versamenti con F24 che hanno scadenza **dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.**

Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i premi assicurativi.

Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti versamenti (da effettuarsi con modello F24):

- le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
- le addizionali comunale e regionale;
- la liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali);
- le accise;
- i contributi previdenziali Inps e Enpals;
- i premi Inail.

Il differimento interessa anche gli "adempimenti fiscali" in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno.

Sono quindi interessati dalla proroga:

- la comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute;

- l'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto.

Sono prorogati al 20 agosto anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto.

Poiché nel 2016 il 20 agosto cade di sabato, le disposizioni si applicano nel periodo 1-22 agosto.

EQUITALIA SPORTELLO +65 IN TUTTA ITALIA



Lo sportello "+65" di Equitalia, il servizio dedicato alla platea di contribuenti con più di sessantacinque anni di età e ai loro coniugi allarga la propria operatività e **dal 25 luglio 2016 è attivo in tutte le province italiane**. Il servizio è utile per dare assistenza ai soggetti con più di 65 anni di età e loro coniugi che potrebbero avere meno dimestichezza con strumenti digitali. Attraverso lo sportello dedicato **è possibile ottenere risposte a dubbi, avere ogni informazione su rateizzazioni, rimborsi, fermi o ipoteche e conoscere gli strumenti di autotutela previsti dalle norme**. Il servizio è attivo in tutta Italia

ed in particolare in 46 città tra cui Aosta, Genova, Bologna, Pescara, L'Aquila, Udine, Venezia, Reggio Calabria, ed è svolto nei consueti orari di apertura delle sedi di Equitalia, all'interno dello "Sportello Amico". Attraverso lo sportello +65 **non possono essere effettuati pagamenti, eseguibili, invece, presso le casse di Equitalia, negli uffici postali, presso gli sportelli bancari, nei punti Sisal e Lottomatica, presso i tabaccai e sul sito internet www.gruppoequitalia.it**.

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI VERDI: QUALE MODALITÀ DI TASSAZIONE?



Con la risoluzione 54/E del 18 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi degli operatori in merito al trattamento fiscale delle attività di produzione e di cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali in seguito alle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 alla disciplina.



Il documento di prassi ha precisato che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, **fino a 2.400.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario. Sono pertanto tassate su base catastale, nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, così come precisato nella circolare 32/E del 2009**. A tal riguardo, il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle



attività connesse e ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, **oltre i 2.400.000 kWh, andrà invece assoggettata a tassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza.**

Si applicherà, in tal caso, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione di quanto ceduto, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

In caso di mancato rispetto di tale requisito, produzione e cessione saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d'impresa.

Per quanto riguarda, il **fotovoltaico, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola, di conseguenza produttive di reddito agrario** (risoluzione 86/E del 2015).

Oltre i 260.000 kWh l'anno, la tassazione avviene, invece, forfettariamente, sempreché tuttavia risultino rispettati i criteri di connessione all'attività agricola principale (circolare 32/E del 2009).

In caso contrario, trovano applicazione, per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa (circolare 20/E del 2016).

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

REVOCA CEDOLARE SECCA

È possibile revocare l'opzione per la cedolare secca alla scadenza di ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata la scelta; la revoca va espressa entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla fine dell'annualità precedente. La comunicazione all'Agenzia delle Entrate va effettuata utilizzando il modello Rli. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell'opzione già esercitata, **è comunque opportuno che il locatore ne metta al corrente il conduttore, responsabile solidale del pagamento dell'imposta di registro (circolare 20/2012).**

COMPENSI INCASSATI DAGLI EREDI DEL PROFESSIONISTA SCOMPARSO: IRPEF, SUCCESSIONI E IVA

Nelle istruzioni di Unico 2016 è indicato che **i redditi percepiti in qualità di erede o legatario (a titolo successorio e non proprio) sono determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento a questo caso: redditi di lavoro autonomo).**





Tali somme rappresentano, però, anche una delle voci che dovrebbe essere indicata nella dichiarazione di successione (ai sensi degli artt. 9 e 29 del TUS) come crediti.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento sul tema, dal titolo **Compensi incassati dagli eredi del professionista scomparso: IRPEF, successioni e IVA**, in cui vengono analizzati i metodi per la compilazione delle dichiarazioni fiscali dei compensi spettanti a un professionista scomparso ma percepiti dai suoi aventi causa a titolo successorio. **L'argomento è trattato ai fini delle imposte dirette, dell'imposta di successione e dell'imposta sul valore aggiunto.**

PER SCARICARE L'APPROFONDIMENTO [CLICCA QUI](#)

DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONI: SPETTA ANCHE AL CONVIVENTE DI FATTO

Il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell'immobile può comunque fruire della detrazione Irpef. In base alle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge 76/2016) infatti, la disponibilità dell'immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, fa un quadro della disciplina sulla detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, ricordando, in primo luogo, che il beneficio spetta al proprietario o al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso, oltre all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile (articolo 16-bis del Tuir e circolare 57/1998). Con successiva circolare (n. 121/1997), viene chiarito che la detrazione compete anche al familiare convivente, mentre, il convivente che non è un familiare del titolare dell'immobile, può fruire del beneficio solo sulla base di un contratto di comodato. In conclusione, se il convivente non è un familiare del titolare dell'immobile (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) può accedere all'agevolazione fiscale solo in presenza di un comodato d'uso. Tale prassi tuttavia, rileva l'Agenzia nella risoluzione, deve essere riconsiderata alla luce della recente legge sulle unioni civili, che ha dato pari valore al vincolo giuridico derivante dal matrimonio e a quello prodotto dalle unioni civili (fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate e quelle sull'adozione).

Tale legge, ricorda l'Agenzia, pur non avendo previsto un'analogia equiparazione fra unioni civili e convivenze di fatto, ha esteso, tuttavia, ai conviventi, alcuni diritti spettanti ai coniugi (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l'immobile abitato. Ed è proprio la disponibilità dell'immobile, insita nella coabitazione, a rendere superflua l'esistenza di un contratto di comodato, necessario, invece, in base ai chiarimenti della precedente prassi. Sulla base della nuova disciplina e del mutato quadro normativo di riferimento, l'Agenzia conclude che il convivente more uxorio che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione Irpef, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)

DONAZIONE IN DENARO: TASSAZIONE

Le donazioni in denaro non costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef; pertanto, non devono essere dichiarate nel 730 o nell'Unico. Tuttavia, qualora la donazione non sia di modico importo, **la stessa è soggetta a imposizione indiretta e va fatta necessariamente per atto pubblico.** Per determinare l'imposta dovuta dal beneficiario della donazione, occorre tener conto delle seguenti aliquote e franchigie (cioè, le soglie al di sotto delle quali non si paga imposta):



4%, oltre la franchigia di un milione di euro per beneficiario, se destinatario è il coniuge o un parente in linea retta;

6%, oltre la franchigia di 100mila euro per beneficiario, se destinatario è un fratello o una sorella;

6%, senza alcuna franchigia, se destinatario è un parente entro il quarto grado, un affine in linea retta o un affine in linea collaterale entro il terzo grado;

8%, senza franchigia, se destinatario è un soggetto diverso da quelli indicati in precedenza.

Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992, l'imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di 1,5 milioni di euro (con le aliquote del 4, 6 o 8%, in base al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).

PRESENTAZIONE MODELLO 770/2016: PROROGATA LA SCADENZA AL 15 SETTEMBRE



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29-07-2016 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2016 e' stato prorogato al **15 settembre 2016** il termine per la presentazione in via telematica, da parte dei sostituti o dei soggetti incaricati, della dichiarazione modello 770/2016 relativa all'anno 2015.

LA PRESTAZIONE OCCASIONALE: TASSE E RITENUTE



In caso di prestazione occasionale, o collaborazione occasionale, il datore di lavoro può optare per il pagamento del lavoro svolto mediante ritenuta d'acconto al 20%.

Il vantaggio è quello di poter pagare per una prestazione occasionale anche un collaboratore



professionista anche se non possiede la partita IVA, purché si rispettino i vincoli di legge in termini di tempi e i limiti di compenso.

Burocrazia: A livello burocratico per il datore di lavoro la collaborazione occasionale non è molto differente dalla collaborazione a partita IVA, l'aggiunta dell'onere di anticipare la ritenuta d'acconto tramite F24.

Il collaboratore occasionale da parte sua deve consegnare al committente, la ricevuta della prestazione occasionale con la ritenuta d'acconto. La ricevuta deve contenere le seguenti informazioni:

- ❖ **data e numero della ricevuta;**
- ❖ **dati del collaboratore: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale;**
- ❖ **dati del committente: codice fiscale e partita IVA;**
- ❖ **descrizione dell'attività prestata dal collaboratore;**
- ❖ **importo del compenso lordo pagato;**
- ❖ **importo della ritenuta d'acconto applicata, solitamente il 20%;**
- ❖ **importo netto (lordo – ritenuta d'acconto).**
- ❖ **eventuale marca da bollo di 2 euro, da apporre se l'importo supera i 77,47 euro.**

Vincoli: I vincoli imposti dalla norma per il pagamento di prestazioni occasionali sono di **non superare il compenso massimo di 5.000 euro l'anno**. Nel caso in cui il collaboratore non superi, nel totale dei compensi annui, tale importo non sono dovuti i contributi INPS. In più la prestazione:

- ❖ **non deve essere un'attività abituale;**
- ❖ **non deve essere considerata come attività professionale;**
- ❖ **non deve svolgersi con continuità;**
- ❖ **non deve essere intesa come attività coordinata.**
- ❖ **In termini di limiti temporali la collaborazione con uno stesso committente non può essere perpetrata per oltre 30 giorni nello stesso anno solare.**

Da sottolineare inoltre che i compensi versati con ritenuta d'acconto determinano l'impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali come la DIS-COLL in caso di perdita involontaria del lavoro.

CARTELLE ESATTORIALI. NOTIFICA VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), COME FUNZIONA



Ignorare una cartella esattoriale o "far finta" di non aver visto un avviso di giacenza nella propria cassetta postale (che riguardi una cartella o una multa cambia poco) **non è affatto raccomandabile** ed anzi può comportare notevoli inconvenienti e problematiche difficilmente risolvibili, nonché aggravii di costi e disagi. **Dal 1° Giugno 2016 è attiva la possibilità di ricevere le notifiche delle cartelle esattoriali tramite posta elettronica certificata (Pec)** grazie ad

un decreto del pacchetto fiscale 2015 DL 159/2015 art.14 che modifica l'art.26 del Dpr 602/1973, così da evitare disguidi postali e pellegrinaggi agli sportelli. **Un piccolo passo in attesa dell'attivazione del domicilio digitale, che permetterà ai cittadini che lo vorranno di ricevere via Pec tutte le comunicazioni e/o notifiche della pubblica amministrazione.**

Per poter ottenere la notifica telematica delle cartelle esattoriali si deve inviare una richiesta all'agente della riscossione indicando l'indirizzo Pec, che comunque può essere comunicato anche successivamente.

Equitalia, dal 1 Luglio 2016, ha pubblicato il modulo da utilizzare con consegna presso gli sportelli od invio via posta elettronica certificata. [PER SCARICARE IL MODULO CLICCA QUI](#)

Ricevuta la richiesta, l'agente della riscossione può notificare le cartelle esattoriali esclusivamente presso l'indirizzo Pec indicato.

Attenzione: se l'indirizzo non risulta valido o attivo, la notifica viene eseguita mediante deposito presso gli uffici della locale camera di commercio con avviso pubblicato sul sito della stessa e inviato al destinatario per raccomandata a/r. Stessa cosa se la casella risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica da effettuarsi almeno 15 giorni dal primo invio. Si fa presente che per le imprese (ditte individuali o società) e per i professionisti questa forma di notifica è l'unica possibile, con utilizzo degli indirizzi contenuti nell'archivio INI-PEC. **Si ricorda infine che in mancanza di richieste di notifica via Pec le cartelle continuano ad essere notificate nei modi tradizionali, ovvero tramite gli ufficiali della riscossione, i messi comunali o per raccomandata a/r.**

APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLE UNIONI CIVILI

In data 23 luglio 2016 il Governo ha firmato il decreto attuativo sulle unioni civili recante "le disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio di stato civile" ex art. 1 comma 34 L. n.76/2016.

Il decreto si compone di n.11 articoli, che illustrano tempi, modi e adempimenti necessari per la costituzione e registrazione delle unioni civili nell'archivio dello stato civile:



- a) **per costituire un'unione civile**, due persone maggiorenni possono fare congiuntamente richiesta all'ufficiale di stato civile del comune di loro scelta, fornendo i dati anagrafici e dichiarando la insussistenza di cause impeditive;
- b) l'ufficiale di stato civile, verificati i presupposti, **redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti**, che vengono invitate a comparire davanti a sé in una determinata data per rendere congiuntamente la dichiarazione vera e propria costitutiva dell'unione; in caso di impedimento di una delle parti, l'ufficiale si reca nel luogo ove si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione;
- c) entro 15 gg. dalla presentazione della richiesta, **l'ufficiale di stato civile deve verificare la esattezza delle dichiarazioni di cui al punto sub a)** ;
- d) nel giorno prefissato le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale di stato civile **la dichiarazione di voler costituire un'unione civile**;
- e) nella medesima dichiarazione le parti possono dichiarare di **scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e indicare il cognome comune che hanno deciso di assumere per l'intera durata dell'unione**;
- f) l'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione, **redige processo verbale**, a cui allega la richiesta, che sottoscrive unitamente alle parti e ai testimoni;

- g) la registrazione degli atti dell'unione civile è eseguita **mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili**: gli atti iscritti sono poi annotati nell'atto di nascita di ciascuna delle parti;
- h) l'ufficiale di stato civile **rilascia il documento attestante la costituzione dell'unione**, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, i dati anagrafici e la residenza dei testimoni;
- i) è previsto che **presso ciascun comune sia costituito il registro provvisorio delle unioni civili**: è inoltre stabilito che gli atti di stato civile de quo dovranno essere redatti secondo apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro 5 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[PER SCARICARE IL DECRETO CLICCA QUI](#)

FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE



Il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con quello dell'economia e delle finanze - che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/7/2016 - stabilisce il riparto tra le Regioni delle disponibilità 2016 del **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli** pari a 59,73 milioni di euro.

L'art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013 aveva affrontato la questione della cosiddetta "morosità incolpevole" degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanea per varie cause: perdita del lavoro, messa in mobilità o in cassa integrazione guadagni, chiusura dell'attività, malattia grave, infortunio o decesso di un componente della famiglia. A tal fine venne istituito un apposito Fondo, con una dotazione originaria di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, che poi è stata sempre incrementata per il crescente disagio abitativo.

Per l'anno 2016 la dotazione del Fondo risulta essere di 59,73 milioni di euro, ai sensi del D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014.

La novità principale del decreto interministeriale in esame concerne la revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi.

Le risorse sono state ripartite in proporzione al numero degli sfratti per morosità emessi, registrati dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le Regioni e le Province autonome.

In particolare, l'art. 2 individua la morosità incolpevole nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per le seguenti cause:

- **perdita del lavoro per licenziamento;**
- **accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;**
- **cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;**
- **mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;**
- **cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;**



- **malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.**

Per quanto riguarda i criteri per l'accesso ai contributi, l'art. 3 stabilisce che **i Comuni verificano che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:**

- **abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;**
- **sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;**
- **sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Ville) e A9 (Castelli) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;**
- **abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.**

Criterio preferenziale è la presenza nel nucleo familiare di un ultrasettantenne, di un minore ovvero un invalido per almeno il 74%.

Ai sensi dell'art. 4, **l'importo massimo del contributo concedibile non può essere superiore a 12 mila euro.**

In ordine alla finalizzazione dei contributi, l'art. 5 prevede che essi sono destinati a:

- **fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;**
- **fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;**
- **assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;**
- **assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.**

INDICE ISTAT GIUGNO 2016



L'indice Istat FOI del **mese di giugno 2016**, utilizzato nelle rivalutazioni di legge dei valori monetari, tra cui ad esempio l'affitto, l'assegno di mantenimento per il coniuge separato, le pensioni, o il punto base per il danno biologico, è aumentato di due decimo di punto a quota **99,9**.

L'inflazione acquisita per il 2016 si attesta al **-0,2%** (era -0,3% a maggio), dato che conferma il perdurare della deflazione nel nostro paese che secondo il rapporto dell'Istat è dovuta principalmente alla flessione dei beni energetici.


Ricordiamo ancora che a partire da gennaio 2016 è cambiata la base di calcolo (2015 = 100) e che il valore dell'indice FOI è ripartito da 100. Il coefficiente di raccordo con la base precedente (2010=100) è 1,071.



SENTENZE

CONDOMINIO: FRAZIONAMENTO DI UN APPARTAMENTO IN 2 UNITÀ IMMOBILIARI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13184 del 24 giugno 2016



Dopo i due gradi di giudizio è la Corte di Cassazione a sancire definitivamente che **è legittimo, in un condominio, il frazionamento di un appartamento in 2 unità immobiliari, in assenza di alcun pregiudizio per le parti comuni (e comunque nel rispetto dell'altrui proprietà esclusiva del vicino).**

Tra i motivi della decisione c'è la censura verso il procedimento presuntivo con cui la sentenza della Corte d'Appello aveva tratto dalla duplicazione degli appartamenti la conseguenza della utilizzazione di un numero verosimilmente maggiore di persone

che sarebbero ospitati od ospitabili.

In un altro motivo la Cassazione denuncia il ragionamento meramente presuntivo compiuto dai Giudici laddove avevano fatto in modo apodittico riferimento al deprezzamento dell'immobile in caso di raddoppio dei condomini, non potendo al riguardo utilizzarsi le nozioni di fatto di comune esperienza.

In sostanza, al fine di verificare la legittimità dell'intervento edilizio compiuto dell'appartamento, occorre accertare se tale realizzazione abbia determinato o sia comunque in concreto, seppure potenzialmente, in grado di arrecare pregiudizio all'utilizzazione e al godimento delle cose comuni che ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. spetta ai comproprietari.

E' ribadito, quindi, il concetto legale che il singolo condomino ha il diritto di godere e disporre del proprio appartamento, apportandovi modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare l'utilizzazione, con il limite di non ledere i diritti degli altri condomini.

Inoltre la Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario dell'appartamento frazionato, annullando la sentenza della Corte di Appello, anche per il fatto che il frazionamento non comporta modifiche alle tabelle millesimali, visto che la riforma del condominio (legge 220/2012), in merito a incremento di unità abitative, prevede la revisione delle tabelle millesimali quando viene alterato per più del 20% il valore proporzionale dell'unità immobiliare, a seguito delle mutate condizioni di una parte dell'edificio.



ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: IL "CRITERIO DEI 18 MESI" INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 124/2015 E IL PRINCIPIO DEL "TEMPUS REGIT ACTUM"

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3403 del 28 luglio 2016

Il "criterio dei 18 mesi", di cui all'art. 6 della Legge n. 124 del 2015, sulla base del principio "*tempus regit actum*", non può trovare applicazione nella fattispecie in discussione, che riguarda un provvedimento adottato nel 2012. Semmai, come il Comune non manca di segnalare, può essere utile rammentare che **in materia edilizia l'art. 39 del d.P.R. n. 380 del 2001 fissa in dieci anni il termine - ragionevole - entro il quale la Regione può annullare provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione**. Potrebbe dunque trovare tuttora applicazione, se del caso, quale "parametro temporale" di legittimità e congruità dell'azione amministrativa di annullamento in via di autotutela in materia, il "criterio decennale", riferito all'esercizio del potere comunale di autoannullamento in relazione a un permesso assentito nell'ottobre del 2008 e annullato nel maggio del 2012. In ogni caso, anche a volere tenere conto del "criterio dei 18 mesi" introdotto nel 2015 quale elemento orientativo al fine di valutare, sotto il profilo della ragionevolezza del termine, la legittimità di un atto di annullamento in autotutela adottato sotto la disciplina previgente, resta il fatto che, avuto anche riguardo alla rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi da parte del privato richiedente, la circostanza che tra il rilascio del "permesso commissariale" e l'adozione del provvedimento comunale di annullamento in via di autotutela siano trascorsi tre anni e otto mesi non è in grado di inficiare il provvedimento impugnato in primo grado (cfr., sulla ragionevolezza del tempo, di circa quattro anni - gennaio 2009 / marzo 2005- entro il quale è stato disposto l'annullamento in autotutela di un permesso di costruire assentito in modo illegittimo, la già citata sentenza Cons. Stato, sez. IV, n. 3150 del 2012). Il profilo di censura attinente alla omessa analisi della possibilità di adottare atti diversi dall'annullamento in via di autotutela (ad esempio, la convalida), sembra poi travalicare i limiti del controllo giudiziale di legittimità demandato a questo giudice amministrativo sconfinando nel merito delle opzioni riservate all'autorità amministrativa

DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE E DISTANZE TRA EDIFICI

Corte Costituzionale, Sentenza n.178 del 15 luglio 2016

Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è rivolto alla Corte Costituzionale su una questione di legittimità costituzionale in merito ad una modifica legislativa fatta dalla Regione Marche.

La legge Regione Marche n. 16 del 13 aprile 2015, modificava l'art. 35 della precedente legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2014, introducendo l'espressione "e di ogni trasformazione" al posto di "ovvero di ogni altra trasformazione".

In particolare, la nuova disposizione, in attuazione dell'art. 2-bis del dpr 380/2001 (secondo cui le regioni possono introdurre deroghe, entro certi limiti, a quanto previsto dal dm 1444/1968 nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici), prevede che:



“gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e di ogni trasformazione [la vecchia versione recitava “ovvero di ogni altra trasformazione”] espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”

La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, dichiara l’illegittimità costituzionale della modifica al testo di legge eseguita dalla Regione Marche.

Le norme regionali che intervengono sulle distanze tra fabbricati, in deroga al dm 1444/1968, sono legittime solo nel caso in cui si persegue chiaramente una finalità di carattere urbanistico. In caso contrario la competenza esclusiva è dello stato e quindi non si può interferire con l’ordinamento civile.

Infatti, in tema di disciplina delle distanze tra fabbricati, l’art. 9 del dm 1444/1968 ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche.

Per effetto delle modifiche lessicali effettuate al previgente testo di legge potrebbero anche essere realizzati interventi “puntuali” (su singoli edifici), che non sono oggetto di un più ampio intervento di trasformazione o comunque funzionali ad un assetto complessivo o unitario di specifiche aree territoriali.

Per questi motivi, dunque, la Corte Costituzionale rileva la violazione dei parametri costituzionali di riferimento ed accoglie la richiesta del Presidente del Consiglio dichiarando illegittima la modifica legislativa eseguita dalla Regione Marche.

ABUSI EDILIZI: CON IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI SANATORIA, IL PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE RACQUISTA EFFICACIA

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.3407 del 28 luglio 2016

La proposizione di un’istanza di sanatoria ordinaria non comporta la radicale e definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione, (cfr. Cons. di Stato, n. 1546/2014 e 4818/2013), **ma fa conseguire all’atto uno stato di temporanea quiescenza, fino alla definizione del procedimento, espressa o tacita, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, benché realizzata in assenza o difformità dal titolo edilizio, si accerti tuttavia essere conforme alla strumentazione urbanistica**. Una volta rigettata l’istanza di sanatoria, **il provvedimento di demolizione riacquista la sua efficacia**, determinando, così, la permanenza dell’interesse all’impugnazione dello stesso.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: QUANDO VOLUMETRIA E SAGOMA SONO L'ANTICAMERA DEL REATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 32086 del 25 luglio 2016



"La ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma (art. 3, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001), diversamente dandosi luogo a "nuova costruzione", assentibile unicamente con permesso a costruire (nella specie mancante) e non anche con denuncia di inizio attività".

Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale con l'ordinanza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna dell'imputata alla pena di mesi sette di arresto ed euro 32.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001.

La condanna è stata confermata in quanto l'imputata aveva disposto, quale proprietaria e committente, l'esecuzione di opere edili di ristrutturazione in assenza del permesso di costruire ed in totale difformità dalla d.i.a., comportanti la demolizione e la ricostruzione di un manufatto preesistente in violazione delle disposizioni del Piano Regolatore Generale.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA: LA NOZIONE DI LOTTO INTERCLUSO

Consiglio di Stato, Sentenza n. 3293 del 20 luglio 2016

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in commento ha, tra l'altro, evidenziato che dal punto di vista urbanistico, **un lotto non può qualificarsi come "lotto intercluso" se è confinante con un'altra area più vasta anch'essa ineditata per cui non può dirsi che il terreno edificabile sia l'unico a non essere stato ancora edificato** (Cons. Stato Sez. IV 7/11/2014 n. 5488). Peraltro **la nozione di lotto intercluso in tema di pianificazione urbanistica** - aggiunge il Collegio - **ha una sua valenza quando non si rinviene spazio giuridico per un'ulteriore pianificazione** (Cons. Stato Sez. IV 17/7/2013 n. 3880; idem 21/7/2012 n. 6656), stante la presenza di sufficienti opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma non è questo il caso che ci occupa, posto che in loco non è possibile ravvisare la sussistenza di un'adeguata dotazione degli standard urbanistici prescritti dal d.m. n.1444/1968. Invero, anche a voler ammettere, come in sostanza rivendica il ricorrente, che la zona sia parzialmente urbanizzata, questo non equivale a consentire di prescindere dalla previa approvazione di uno strumento attuativo proprio perché l'ulteriore edificazione espone la zona in cui è inserita l'area de quaal rischio di compromissione definitiva dei valori urbanistici, mentre la pianificazione attuativa può ancora conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto nonché di assicurare un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo.

AREE EDIFICABILI E CRITERIO BASE IMPONIBILE: L'EDIFICABILITÀ VA DESUNTA DAL PRG COMUNALE

Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza 14676 del 18 luglio 2016

L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal



piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione di esso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Questo principio, già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 30 novembre 2006 n. 25506, è stato ribadito dalla suprema Corte nella sentenza in commento.

La Cassazione ricorda che il suddetto principio è stato "costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte

(cfr., tra le molte Cass. Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, a 4091), in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma d'interpretazione autentica dell'art. 2 lett. b) del d.igs. 504/1992, rappresentata dall'art. 36, comma 2 del d.l. n. 223/2006, come convertito nella legge a 248/2006".

RAPPORTI DI VICINATO E VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 15458 del 26 luglio 2016

A tenore dell'art. 900 cod. civ., **le luci sono costituite dalle finestre e dalle altre aperture sul fondo del vicino che danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo predetto; ne consegue che non costituisce "luce" una rete metallica apposta all'aperto sul confine col fondo del vicino, la quale non svolge la funzione di dare luce ed aria ad una fabbrica, ma serve solo alla protezione delle proprietà o – trattandosi di fondi in dislivello – anche di tutela della incolumità delle persone.**

Sussiste violazione delle prescrizioni dettate in materia di distanze minime tra fabbricati dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 sia qualora il regolamento locale preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte sia qualora il detto regolamento non preveda alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee dal medesimo individuate. In tali casi, si determinerà l'inserzione automatica, nello strumento urbanistico, della disciplina dettata dal detto art. 9 e tale disciplina si sostituirà ipso iure alle disposizioni regolamentari illegittime, divenendo così parte integrante del regolamento comunale e immediatamente operante – in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 cod. civ. – anche nei rapporti fra privati. In tal caso, non potranno trovare applicazione né i criteri stabiliti dall'art. 873, né quelli di cui all'art. 17 primo comma legge n. 765 del 1967.

Quando lo strumento urbanistico comunale prevede un vincolo di inedificabilità assoluta con divieto di alterazione dei volumi preesistenti, a tutela del carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale di una parte del territorio, tale vincolo, per la sua funzione conformativa rispetto al territorio che mira a regolare, ha – per sua natura – carattere inderogabile e non è soggetto a limiti temporali, potendo venir meno solo in forza delle diverse previsioni di uno strumento urbanistico successivo.

DONAZIONE A VALORE PIENO

Corte di Cassazione, II Sez. civile, Sentenza n.14747 del 19 luglio 2016

Al fine di stabilire se l'atto di disposizione compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, **la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà.**

Ai fini della riunione fittizia, in altre parole, il valore dei beni donati in vita dal defunto, va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione, per effetto della quale l'usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.

IMMOBILI: SE IL VENDITORE TACE SULL'IPOTECA È TRUFFA AGGRAVATA

Corte di Cassazione, II Sez. Penale, Sentenza n. 28767 dell'11 luglio 2016



Colpevole del reato di truffa aggravata il proprietario che ha venduto un appartamento tacendo il fatto che lo stesso fosse gravato da ipoteca giudiziale a favore della banca. La

circostanza che, successivamente al trasferimento dell'immobile, il proprietario si sia attivato per

cancellarla per evitare che il compratore potesse subire un pignoramento, può essere valutata solo ai fini della determinazione della pena. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza in esame, che ha confermato le statuizioni civili nei confronti di due coniugi per concorso in truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen., nonostante il reato dovesse essere considerato estinto per prescrizione.

Si contesta agli imputati di avere venduto un appartamento tacendo il fatto che sullo stesso gravava un'ipoteca giudiziale a favore della Banca. I dati catastali dell'immobile avevano subito delle variazioni a causa del cambio di destinazione d'uso prima della trascrizione dell'ipoteca e non erano stati correttamente riportati nei registri immobiliari. In ogni caso quando gli imputati seppero dell'esistenza della procedura esecutiva procedettero alla cancellazione dell'ipoteca evitando che gli acquirenti subissero la conseguente esecuzione.

Tuttavia, quest'ultimo rilievo non è idoneo a escludere l'elemento psicologico del reato in contestazione, e non si può ritenere che gli imputati siano semplicemente caduti in errore credendo che l'ipoteca gravasse solo sul seminterrato dell'immobile e non sul bene venduto.

Uno dei coniugi, infatti, oltre che marito della titolare del bene, è un imprenditore geometra, quindi un tecnico esperto del settore, che si era interessato della procedura di frazionamento catastale e del cambio di destinazione d'uso dello stesso, nonché del mandato conferito all'agenzia immobiliare e dei contatti con gli acquirenti; situazioni queste che sono pienamente indicative della circostanza che gli imputati non potevano ignorare (anche solo per errore) l'esistenza del vincolo reale gravante sull'immobile venduto.



Il fatto che gli imputati si siano attivati in epoca successiva alla stipulazione del contratto alla cancellazione del vincolo ipotecario può avere rilevanza esclusivamente nell'ottica di determinazione della pena.

Ciononostante, il reato è da considerarsi prescritto poichè il momento consumativo del reato non si ricollega, come afferma la Corte d'Appello, al momento del danno subito dalle persone offese che si sarebbe protratto fino al pagamento dell'ultima rata del mutuo.

La Cassazione rammenta che nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato, situazione che nel caso di specie non può che essere ritenuta coincidente con il pagamento del prezzo del bene venduto.

Non ritiene il Collegio, quindi, che ci si trovi in presenza di una truffa contrattuale a c.d. "consumazione prolungata" come apoditticamente affermato nella sentenza di primo grado e successivamente confermato nella sentenza d'Appello. Il momento consumativo deve, sostanzialmente, ricollegarsi al conseguimento del profitto da parte degli imputati (ottenuto al momento della stipula del contratto e della conseguente ricezione del corrispettivo economico). L'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in presenza di un sentenza di condanna nel merito, impone la conferma delle statuizioni civili.

LOCAZIONE. QUALORA L'IMMOBILE NON SI LIBERI NEI DICHIOTTO MESI SUCCESSIVI ALL'ACQUISTO, IL BONUS SARÀ FRUIBILE ANCHE CON IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELLO STESSO

Corte di Cassazione, Sentenza n.13346 del 28 giugno 2016

Il contribuente perde il diritto all'agevolazione prima casa se invoca, come causa del trasferimento di residenza oltre i termini di legge, la mancata consegna dell'immobile da parte dell'affittuario. Una tale circostanza non configura una causa di forza maggiore che si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui un sisma renda impossibile il trasferimento di residenza per l'inagibilità dell'immobile agevolato. In tale ipotesi il diritto all'agevolazione sarebbe mantenuto perché si tratta di una causa assolutamente imprevedibile e sopravvenuta.

Il fatto: il caso riguarda il ricorso proposto da un contribuente avverso l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate, contenente la revoca dei benefici prima casa in materia di imposte di registro, per non aver trasferito la residenza nel comune in cui si trovava l'abitazione acquistata entro i prescritti diciotto mesi.

Il ricorso era accolto sia in primo sia in secondo grado. In particolare, la Ctr aveva accolto le doglianze di parte in quanto, sebbene la richiesta di trasferimento di residenza fosse stata inoltrata entro i diciotto mesi, era stata rifiutata dal Comune perché l'immobile acquistato era "abitato dall'affittuario". Questi, infatti, pur avendo disdetto il contratto di locazione, aveva ritardato il rilascio dell'immobile tanto che, decorsi i diciotto mesi, il contribuente aveva trasferito la residenza nello stesso comune presso la casa dei genitori. Alla luce di tali fatti, i giudici d'appello hanno ritenuto che al contribuente dovesse comunque essere riconosciuto il beneficio dell'agevolazione perché "era stato per impossibilità che non aveva potuto effettuare ciò che voleva nei termini".



Avverso la sentenza della Ctr, l'Agenzia delle Entrate interponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di impugnazione.

La Corte, ritenendo fondati i motivi dell'Amministrazione finanziaria, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza.

La decisione: oggetto del contendere è la corretta applicazione dell'agevolazione prima casa, disciplinata dall'articolo 1, nota II-bis della tariffa, parte I allegata al Dpr 131/1986, applicabile *ratione temporis*.

Tra i requisiti previsti per godere dell'aliquota agevolata ai fini dell'imposta di registro, la norma prevede che l'acquirente, qualora residente in un comune diverso da quello di ubicazione dell'immobile, trasferisca qui la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione dei giudici d'appello nella parte in cui hanno erroneamente ritenuto che il contribuente avesse diritto all'agevolazione nonostante il ritardo nel trasferimento della residenza rispetto alla data di acquisto dell'immobile.

A parere della parte pubblica a nulla valgono le doglianze del contribuente, che ha invocato il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore quale causa di forza maggiore. Infatti, un'interpretazione letterale della norma induce a dar rilievo esclusivo al dato oggettivo della mancanza della residenza anagrafica nel comune dell'immobile entro i termini prescritti, a nulla valendo i motivi per cui è stato impossibile rispettare la condizione.

Secondo i supremi giudici, il motivo è fondato perché, in primo luogo, l'obbligo di trasferimento di residenza costituisce un elemento costitutivo della fattispecie. Trattasi, peraltro, di una disposizione di favore perché consente al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche con il semplice trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile e non, necessariamente, presso la prima casa.

Da ciò deriva l'irrelevanza del verificarsi di un evento che ha impedito di abitare l'immobile, che la Ctr ha posto a base della sua erronea decisione, perché appunto la fattispecie contempla quale elemento costitutivo che la prima casa si trovi nel comune di residenza o che, in alternativa, il trasferimento avvenga entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto.

Chiarito come nel caso di specie non possa essere invocata una "causa di forza maggiore", i giudici di piazza Cavour fanno, al contempo, rilevare che, in effetti, il diritto all'agevolazione possa essere mantenuto "anche nei casi in cui il trasferimento di residenza nel Comune non sia stato tempestivo per causa di forza maggiore".

Per forza maggiore la Corte ritiene che, in generale, debba trattarsi di causa "imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa".

In tal senso appare, ad esempio, condivisibile quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/2002, che ha ammesso la causa di forza maggiore con riferimento ai Comuni dell'Umbria colpiti dal sisma. Allo stesso modo, la causa di forza maggiore potrebbe essere legittimamente invocata a seguito del terremoto che ha coinvolto l'Emilia Romagna nel 2012, a causa del quale sarebbe stato impossibile trasferire tempestivamente la residenza per mancanza di abitazioni agibili.

L'INFORTUNIO "LIEVE" NON GIUSTIFICA LE "GRAVI" DISCORDANZE REDDITUALI

Corte di Cassazione, Sentenza n.13605 del 4 luglio 2016



A fronte di un'alta percentuale di scostamento tra reddito dichiarato e coefficienti presuntivi, le condizioni di salute non rilevano se non determinanti secondo gli accertamenti effettuati dall'Inps. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in esame. Quindi, il contribuente che patisce un infortunio non evita le rilevazioni del Fisco, soprattutto se il reddito dichiarato e i coefficienti degli studi di settore risultano palesemente discordanti.

Dati del processo: nella vicenda in oggetto, il ricorso presentato da un contribuente, che impugnava un avviso di accertamento relativo a vari tributi, è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale, ma la decisione è stata capovolta in appello.

Nel conseguente ricorso per cassazione, il contribuente deduce come vizi della sentenza impugnata l'omessa considerazione della perizia prodotta, decisiva per il giudizio, dalla quale emergeva l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, un infortunio occorsogli e mancati pagamenti da parte di una società, che avrebbero notevolmente ridotto il conseguimento nell'anno di ricavi e, quindi, la congruenza con quanto dichiarato nello studio di settore.

Motivi della decisione: ma, anche in sede di legittimità, la sentenza impugnata trova conferma, atteso che il non indifferente scostamento tra reddito dichiarato e coefficienti presuntivi è stato determinante per orientare il giudizio della Corte suprema.

A tal fine, occorre premettere che, a norma dell'articolo 62-sexies, comma 3, del Dl 331/1993, gli accertamenti in base agli articoli 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, e 54 del Dpr 633/1972, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi del citato articolo 62-bis.

La disposizione richiamata autorizza, pertanto, l'ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte "gravi incongruenze", a procedere all'accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità (Cassazione, pronunce 5977/2007, 8643/2007 e 23096/2012).

Tale indirizzo è stato, poi, ulteriormente ribadito dalle Sezioni unite, le quali hanno rimarcato che la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dall'articolo 62-sexies del Dl 331/1993, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'articolo 10, comma 1, della Legge 146/1998 (sentenza 26635/2009).

Esiti conclusive: ciò posto, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto immune da vizi logici il percorso argomentativo della Commissione regionale, dato che un maggior reddito non avrebbe potuto essere accertato dall'ente impositore nel caso in cui i ricavi fossero risultati conformi ai parametri (cfr Cassazione, pronuncia 20414/2014).

BONIFICO ONLINE, LA BANCA PAGA I DANNI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10638 del 23 maggio 2016 e Sentenza n.15408 del 26 luglio 2016



Con due diverse pronunce la Cassazione è di recente intervenuta per riaffermare alcuni principi a tutela del consumatore quale utente del sistema bancario.

Nella prima controversia il cliente aveva chiamato in giudizio dinanzi al tribunale di Milano (in unico grado) la banca lamentando l'intrusione nel suo home banking avendo **disconosciuto una disposizione di bonifico eseguita con addebito sul suo conto corrente**. Il giudice milanese aveva ritenuto non provati i fatti costitutivi considerando anche ininfluenza il fenomeno del phishing, non essendo stato nemmeno provato che il cliente avesse subito il furto dei dati personali attraverso internet. La mancanza di prova del nesso di causalità tra il danno e l'attività di trattamento dei dati personali pur ritenuta pericolosa conduceva al rigetto nel merito e al successivo ricorso di legittimità.

La Cassazione (**sentenza 23 maggio 2016 n.10638**) giunge ad affermare un diverso principio precisando che **in tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni online che agisca per l'abusiva utilizzazione delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno come riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre la banca risponde, quale titolare del trattamento, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore**.

Tale ricostruzione è coerente, peraltro, anche con gli obblighi previsti in capo al prestatore del servizio di pagamento in base ai quali se l'utente nega di aver autorizzato un'operazione, l'onere di provarne la genuinità ricade essenzialmente sullo prestatore medesimo. E nel contempo obbliga quest'ultimo a rifondere con sostanziale immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia un motivato sospetto di frode, e salva la possibilità di dimostrare che l'operazione di pagamento era stata autorizzata, con il diritto di chiedere e ottenere dall'utilizzatore la restituzione dell'importo rimborsato.

Nel secondo caso il cliente aveva acquistato obbligazioni in adesione ad un'offerta pubblica per un prestito obbligazionario sul mercato russo con capitale garantito. Il cliente contestava con esiti negativi dinanzi al tribunale e poi presso la corte d'appello a Milano la clausola contrattuale in base alla quale la banca aveva cessato di corrispondere gli interessi essendo emerso che la Russia versava in condizioni di default in relazione al suo debito estero.

La Suprema corte (**sentenza 26 luglio 2016, n. 15408**) ha accolto il ricorso del cliente in quanto per **la clausola predisposta unilateralmente dalla banca e che palesemente penalizza la posizione contrattuale del risparmiatore-investitore la corte di appello avrebbe dovuto verificare che la stessa fosse stata negoziata separatamente ed effettivamente**.

La motivazione della corte milanese viene ritenuta apodittica in quanto si limita ad affermare l'alea implicita nel contratto non consentendo di verificare non solo la reale volontà delle parti, ma anche la capacità di tale clausola di alterare significativamente il sinallagma contrattuale a favore del predisponente.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, a fronte di una clausola che attribuisce l'unilaterale potestà di sospendere l'erogazione di interessi avrebbe dovuto essere verificata l'esistenza di un eventuale meccanismo di riduzione degli stessi e/o di facoltizzazione del risparmiatore al rimborso anticipato del capitale.



AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU/TIA: LA CASSAZIONE FISSA IL TERMINE INIZIALE PER LA DECADENZA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12795 del 21 giugno 2016

Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. I soggetti di cui all'art. 63 D.lgs 507/93 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza in esame, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.

La pronuncia trae origine dal FATTO che con sentenza n.145/2011, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, rigettava l'appello proposto dalla società EFFE EFFE s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo n. 228/01/2010 che aveva confermato l'avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2003, emesso dal Comune di HHHH. La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo due motivi: con il primo motivo, violazione dell'art. 7 D.lgs 546/1992 «non essendo prevista dalla normativa di riferimento alcuna dichiarazione periodica in tema di Tarsu», così come rilevato dalla CTR che ha concluso che per tale ragione "l'omissione e l'infedeltà vengono a confondersi". Con il secondo motivo, errata applicazione del termine triennale di decadenza dell'azione accertatrice dovendo la denuncia essere effettuata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e non già entro il venti gennaio dell'anno successivo a tale inizio.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 12795/2016 ritiene infondati i motivi e rigetta il ricorso. La Corte precisa che la questione controversa concerne la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tarsu/Tia. L' art. 1, comma 161 Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma 172 1. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.1. D.lgs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.

Il comma 171 del medesimo art. 1 legge n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. L' art. 70 , comma 1, D.lgs 507/93 recita «i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune».

Il Comune ritiene, invece, che il termine sia quello del "20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione". Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in



corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del C.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1 gennaio dell'anno successivo. Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all'anno successivo l'avrebbe espressamente previsto, come ad esempio, in tema di lei dall'art. 10, comma 4, D.lgs 504/92 recita "i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta di cui all'articolo 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio", cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione.

Nel caso di specie non vi è prova che l'occupazione fosse iniziata fin dall'inizio dell'anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31.12.2008 e deve, quindi considerarsi tempestivo l'accertamento notificato il 27.12.2008.

RIMBORSO IRAP TERMINE DECADENZA SENZA OVERRULING

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15530 del 27 luglio 2016



Con la sentenza in esame, la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'originaria domanda del professionista che aveva richiesto il rimborso dell'irap versata nel 1999, motivando il ricorso sulla base del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 156/01, che di fatto ha escluso la debenza del tributo per il contribuente che non ha un'autonoma organizzazione.

Nel decidere sul merito della questione, la Corte di Cassazione esclude che il termine di decadenza per la domanda di rimborso possa decorrere dal 21 maggio 2001, data in cui la sentenza n. 156 è stata depositata e la Consulta ha sancito che serve il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'imposizione Irap.

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'Irap erroneamente versata, in assenza dei presupposti, è di 48 mesi dalla data del versamento non dovuto.

Pertanto, secondo la sentenza in esame, se il professionista ha presentato la sua domanda di rimborso in data 19 maggio 2004 è escluso che il termine di decadenza per tale domanda possa decorrere dalla data del 21 maggio 2001.

Escluso l'overruling : la Suprema Corte stabilisce che non si può prorogare tale termine, in applicazione del principio di overruling, fino alla data della sentenza della Consulta, ossia il 2001, e il termine di decadenza per il rimborso si deve considerare decorso dalla data di versamento del tributo.

Sono in errore le commissioni tributarie se ritengono che sia applicabile l'overruling, dal momento che l'applicazione di tale principio si può verificare solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **il repentino cambio di giurisprudenza ha impedito alla parte di agire o difendersi perché faceva affidamento sull'orientamento da tempo consolidato;**
- **la parte può essere tenuta indenne dalle conseguenze del cambio di giurisprudenza solo quando il revirement è su una regola del processo stesso,**
- **non si può riconoscere alle sentenze costituzionali interpretative di rigetto un effetto retroattivo.**

SOMME CONDOMINIALI TRASFERITE APPROPRIAZIONE INDEBITA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 33547 del 01 agosto 2016

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha confermato, a carico dell'amministratore di un condominio, la condanna per **reato di appropriazione indebita, per avere lo stesso trasferito alcune somme condominiali nel proprio conto corrente, onde ottenere un tasso di interesse maggiore.**

La Corte Suprema, in particolare, respinge entrambe le censure sollevate dall'amministratore ricorrente. La prima delle quali poggia, a suo dire, sull'erronea convinzione che l'interversione del possesso – nel reato contestato – si determini allorché



l'autore del reato, già appropriatosi della cosa, non provveda alla sua restituzione. In realtà – precisano gli ermellini - la consumazione del reato ex art. 646 c.p. non richiede la costituzione in mora del suo autore né un vero e proprio inadempimento all'obbligo restitutorio, essendo la soglia di rilevanza penale anticipata al momento appropriativo in sé considerato (nella specie, all'indebito prelievo di somme dalle casse del condominio).

Quanto alla censura circa l'ingiusto profitto, la circostanza che le somme in questione sarebbero state investite nell'interesse del condominio, anziché utilizzate ai fini privati dell'imputato, risulta sprovvista di qualsiasi riscontro fattuale.

Al contrario, in fase di merito è stato accertato che le somme in questione sarebbero state spostate da un conto corrente condominiale ad uno privato dell'amministratore, caratterizzato da una maggiore fruttuosità in ragione del tasso di interesse praticato.

Detta operazione – conclude la Corte con la sentenza in commento – ben lungi dal costituire semplicemente un'attività posta in essere in nome e per conto del condominio, ancorché in eccedenza del mandato ricevuto, implica l'impossessamento del denaro da parte dell'imputato



SANZIONI AMMINISTRATIVE: NON VALE LA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE SUCCESSIVA PIÙ FAVOREVOLE

Corte Costituzionale, Sentenza n. 193 del 20 luglio 2016

Non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative.

Nella specie, il Tribunale di Como sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., e quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 4 agosto 1955, n. 848. **Come noto, il principio di legalità prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati.** Secondo il giudice rimettente, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, risiederebbe nel contrasto della disposizione censurata con il principio di retroattività della norma più favorevole, principio che sarebbe applicabile anche alle sanzioni amministrative.

La giurisprudenza della Grande Camera, infatti, ha più volte sottolineato come l'art. 7 CEDU non sancisca solo il principio di irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche implicitamente il principio delle retroattività della legge penale meno severa; "le disposizioni che definiscono le infrazioni e le pene sottostanno a delle regole particolari in materia di retroattività che includono anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole all'imputato" (decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia). Secondo i giudici delle leggi, nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, ma singole discipline sanzionatorie, in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale.

"L'intervento additivo invocato dal rimettente risulta, quindi, travalicare l'obbligo convenzionale: esso è volto ad estendere la portata del principio della retroattività della lex mitior al complessivo sistema sanzionatorio amministrativo, finendo così per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale".

Anche con riferimento all'art. 3 Cost., la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (ordinanze n. 245 del 2003 e n. 501 del 2002).



DAL WEB

YOUTUBE: GLI ASPETTI LEGALI CHE OGNUNO DOVREBBE CONOSCERE

Dal 2005 sul web esiste una piattaforma che, negli anni, è diventata leader nella condivisione e visualizzazione di video in rete: YouTube.

La possibilità di caricare video su YouTube è concessa a tutti, tramite registrazione al relativo sito.

Non tutti però, nel farlo, **sono consapevoli dei termini di servizio che YouTube impone ai suoi iscritti e che quasi sempre vengono accettati con leggerezza, senza avere piena consapevolezza di ciò che in essi è scritto**. Tra l'altro, tale piattaforma considera l'uso da parte degli utenti del servizio offerto come accettazione dei predetti termini e si riserva di cambiarli periodicamente, consigliando quindi a tutti di controllare di tanto in tanto che essi non siano stati modificati.

Vediamo, quindi, i principali aspetti legali che ogni utente di YouTube dovrebbe conoscere. Partiamo dall'utilizzo del servizio. C'è qualcuno che non può beneficiarne?

Per Youtube sì: trattasi di tutti coloro **che non hanno l'età prevista dalla legge per stipulare un contratto** e di tutti coloro ai quali, in forza della legge italiana o delle leggi del paese in cui risiedono o da cui accedono o utilizzano la piattaforma, **sia vietato o comunque legalmente inibito utilizzare o ricevere il servizio**.

Ciò posto, molti dei servizi offerti da Youtube necessitano della creazione di un account.

A tal proposito nei termini di servizio si sottolinea che **ogni utente, all'atto dell'iscrizione, deve fornire delle informazioni personali precise e complete** e, dopo, **deve aver cura di mantenere la propria password segreta e riservata**. Gli utenti, infatti, restano i soli responsabili di tutte le attività effettuate per il tramite del proprio account, sia nei confronti di YouTube che nei confronti dei terzi.

Di conseguenza, se si viene a conoscenza di qualsiasi violazione della sicurezza o di un uso non autorizzato del proprio account, l'utente dovrà comunicarlo immediatamente al gestore del servizio.

Una particolare attenzione meritano i **numerosi limiti di utilizzo** che YouTube impone ai propri utenti e che non devono essere trascurati.

In particolare si segnalano **il divieto di utilizzare il sito o comunque il servizio (quindi anche i commenti) per sollecitare affari di natura commerciale o comunque connessi a un'attività commerciale e quello di sollecitare per finalità commerciali altri utenti del sito con riferimento ai loro contenuti**.



Più in generale è vietato accedere ai contenuti presenti nella piattaforma per ragioni che siano diverse da quelle personali o esclusivamente per streaming.

In ogni caso, YouTube nei propri termini di servizio fa un elenco dettagliato degli usi commerciali che non consentono l'utilizzo del servizio se non previa autorizzazione scritta e di cosa non rientri nell'utilizzo commerciale non autorizzato.

Inoltre si segnala che **non è possibile**, per nessuna finalità diversa da quella dell'utilizzo personale, **copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare, vendere, concedere in licenza o comunque sfruttare i contenuti presenti nella piattaforma senza aver prima acquisito il consenso scritto di YouTube o dei concedenti di licenza dei contenuti.**

C'è poi una lunga serie di ulteriori limitazioni più "tecniche", come ad esempio il **divieto di modificare o alterare parti del sito o servizi** o quello **di eludere (o tentare di eludere), disabilitare o comunque interferire con elementi legati alla sicurezza del servizio**, elementi che impediscono o limitano l'uso o la copia dei contenuti o elementi che danno applicazione a limitazioni relative all'uso del servizio o al contenuto accessibile tramite esso.

Non è inoltre consentito distribuire parti del sito web o del servizio, compresi i contenuti, a meno che non sia YouTube stesso a permettere con propri mezzi (ad esempio YouTube Player) tale distribuzione.

Ciò precisato in via generale, soffermiamoci ora sui termini che regolano l'inserimento di contenuti sulla piattaforma.

YouTube, chiaramente, non garantisce alcuna riservatezza, neanche quando i contenuti non sono pubblicati.

Di essi e delle conseguenze del loro caricamento online e della loro pubblicazione, inoltre, l'utente è l'unico responsabile mentre YouTube declina qualsivoglia responsabilità in merito.

A tal proposito, accettando i termini di servizio, ogni utente offre la garanzia circa il possesso (che deve perdurare per tutta la durata di utilizzo del servizio) di tutte le licenze, dei diritti, dei consensi e dei permessi necessari e richiesti.

In ogni caso, YouTube precisa che **è vietato pubblicare o caricare elementi il cui contenuto sia illegale, in Italia o nel paese in cui l'utente risiede o che per YouTube sarebbe illegale usare o possedere.**

Inoltre, **nei contenuti non devono essere ricompresi materiali coperti da copyright di terzi o comunque soggetti ad altri diritti di proprietà, salvo autorizzazione. In materia di copyright, peraltro, sul sito web di YouTube sono consultabili delle apposite linee guida.**

E cosa accade se invece, utilizzando il servizio, si è esposti a contenuti imprecisi, offensivi, indecenti o riprovevoli?

Accettando i termini di servizio, ogni utente accetta tale eventualità e rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di YouTube connessa a tale aspetto.

Nonostante l'utente detenga tutti i diritti di proprietà sui propri contenuti, a YouTube vanno comunque concessi alcuni diritti in licenza.

Ci si riferisce, in particolare a quella (non esclusiva, gratuita, trasferibile ed estesa al mondo intero) **di utilizzare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire i contenuti in connessione alla fornitura del servizio e nella misura permessa dalla funzionalità del servizio ed ai sensi dei termini di utilizzo.**



Tra i numerosi aspetti affrontati nei lunghi termini di servizio predisposti da YouTube (che comunque, si consiglia di leggere se si utilizza la piattaforma), particolare attenzione meritano, inoltre, **le disposizioni relative alla cessazione del servizio.**

In particolare, l'utente che intenda recedere dal contratto lo potrà fare comunicandolo per iscritto in qualsiasi momento a YouTube e chiudendo il suo account.

Anche YouTube si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'utente. Ciò, in particolare, è in qualsiasi momento possibile **quando questi abbia violato una qualsiasi delle disposizioni dei Termini o abbia agito in un modo che indichi chiaramente che non ha intenzione o non è in grado di conformarsi ad esse.** È inoltre chiaramente possibile quando lo richieda la legge.

YouTube può poi sciogliere il contratto con l'utente se non è più intenzionata a fornire il servizio nel paese di riferimento o se questo non risulti più vantaggioso da un punto di vista commerciale.

In ogni caso va dato, ove possibile, un ragionevole preavviso circa l'intenzione di concludere il rapporto.

Si segnala, infine, che YouTube **non offre garanzie ai propri utenti circa il fatto che l'utilizzo del servizio soddisfi le sue esigenze o sia ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori, che le informazioni ottenute tramite il servizio siano precise o affidabili o che i difetti di qualsiasi software fornito saranno riparati.**

YouTube, inoltre, dichiara di non essere responsabile per una serie di eventi, tra i quali le perdite che l'utente possa subire o il fatto che egli abbia fatto affidamento sulla completezza, la correttezza o l'esistenza di una qualsiasi pubblicità

In ogni caso mai la responsabilità di YouTube potrà essere esclusa in caso di suo dolo o sua colpa grave o per perdite che non possono essere legittimamente escluse o limitate ai sensi della legge applicabile.

DECORO URBANO, CON UN'APP I CITTADINI POSSONO SEGNALARE RIFIUTI ABBANDONATI E BUCHE

Sono già tanti i comuni che sono entrati a far parte del network di **"Decoro Urbano – We Do"**, la piattaforma che **permette agli abitanti di diventare delle sentinelle sul territorio e contribuire al miglioramento delle città.**

Tramite l'applicazione, gli utenti possono inviare a un network condiviso le foto di rifiuti abbandonati, buche sul manto stradale, affissioni abusive, atti di vandalismo, problemi di segnaletica stradale e incuria nelle zone verdi.

Queste segnalazioni vengono comunicate direttamente alle amministrazioni locali che in questo modo hanno a disposizione una precisa mappatura del degrado per poter agire nel minor tempo possibile.

Decoro Urbano nasce all'interno del laboratorio di startup di Maiora Labs, ed è disponibile sia sull'Apple Store che sull'Android Market. Utilizzare l'applicazione è semplicissimo: dopo essersi registrati, l'utente può inviare la propria segnalazione attraverso un messaggio o una fotografia. L'avviso arriva al team di Majora





Labs, che, dopo aver effettuato un controllo preventivo, la pubblica sul pannello di controllo dell'ente preposto, in modo che quest'ultimo possa agire al più presto per risolvere il problema. Lo scopo è avere degli occhi vigili sul territorio che possano contribuire ad aiutare l'amministrazione a rendere più bella e pulita la propria città.

PER SAPERNE DI PIU' E SCARICARE L'APPLICAZIONE [CLICCA QUI](#)

OLIMPIADI RIO 2016



A Rio de Janeiro, in Brasile, il 5 agosto saranno inaugurati i giochi della 31^a Olimpiade dell'era moderna. In gara oltre 10.000 atleti, in rappresentanza di circa 200 nazioni. Ben 41 le discipline sportive nelle quali saranno assegnate, complessivamente, circa 300 medaglie.

PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLE GARE [CLICCA QUI](#)

LE PROPRIETA' DELLO ZENZERO

Lo zenzero contiene almeno 115 principi attivi che sono stati scoperti dagli scienziati, i principali sono zingerone, shogaols, e gingerolo che sono potenti antibatterici, antivirali, anti-fungini e antiparassitari ed inoltre sono ottimi per chi soffre di asma, disturbi cardiocircolatori e molto altro:

Lo zenzero, come diversi studi dimostrano, è **molto efficace per mal di testa ed emicrania**.

Inoltre, un altro studio mostra come lo zenzero **è in grado di tener lontani i virus** essendo quindi protettivo contro influenza e malattie da raffreddamento.

E' dimostrato che lo zenzero **è un ottimo antidolorifico e antinfiammatorio**, essendo quindi eccezionale per i dolori muscolari, artrite e dolori articolari.

Lo zenzero **protegge i reni e scioglie i calcoli renali**. Uno studio pubblicato su Scientific World Journal suggerisce il ruolo protettivo dello zenzero nei reni dato che è in grado di ridurre l'infiammazione, migliorare la funzione dei reni e la salute delle cellule renali.

Il regolare consumo della tisana di zenzero **rafforza il sistema immunitario** grazie alla presenza di antiossidanti e principi attivi, aumentando quindi il livello di energia e resistenza fisica.

Solo una tazza di tisana di zenzero al giorno **può minimizzare il rischio di infarto**, infatti lo zenzero aiuta a pulire le arterie dai depositi di grasso che si possono formare. Uno studio pubblicato su Molecular bioSystems afferma chiaramente che lo zenzero instaura dei meccanismi biochimici nel corpo che ci difendono dalle malattie cardiocircolatorie.



Grazie alle proprietà riscaldanti dello zenzero, **migliora la circolazione sanguigna** e quindi migliora il trasporto di vitamine, minerali, ossigeno verso le cellule del corpo. E' ottimo per chi ha spesso piedi e mani fredde.

Uno studio pubblicato su British Journal of Anesthesia afferma che lo zenzero è un **potente rimedio casalingo contro la nausea**, specialmente durante i trattamenti per il cancro e la gravidanza. Sono anche quindi ideali le caramelle candite di zenzero o magari dei pezzetti di zenzero fresco da portare con sé.

Lo zenzero è persino in grado di **migliorare le prestazioni cerebrali**. Uno studio infatti mostra come lo zenzero abbia dei componenti bioattivi che impediscono i processi infiammatori e degenerativi nel cervello, affermando quindi come possa essere considerato una valida prevenzione contro la demenza e l'Alzheimer.

Lo zenzero **è un potente antitumorale**. Infatti contiene 6-gingerol e 6-shogaol che in diversi studi si sono mostrati essere enormemente efficaci contro le cellule tumorali sia in vitro che in vivo.

GIOCHI DA SPIAGGIA

Come passare il tempo in spiaggia dopo pranzo e durante il pomeriggio quando non è ancora ora di far un nuovo tuffo? Provate a ricordare i giochi che amavate da bambini e sperimentateli di nuovo con i vostri figli o tra gli amici. Così le vostre vacanze saranno ancora più ricche di divertimento.

Ecco 10 giochi divertenti da fare in spiaggia a costo zero a cui davvero tutti possono partecipare, basta voler tornare almeno un po' bambini.



1) Castelli di sabbia

Al primo posto non può mancare il classico dei classici dei giochi da spiaggia: fare i castelli di sabbia col secchiello e giocare con le formine. I bambini si divertono un mondo e i grandi possono aiutarli a costruire dei castelli sempre più belli oppure fare delle sfide tra loro a chi crea il castello di sabbia più grande o più complicato.

2) Pista delle biglie

Sapevate che esiste un campionato mondiale delle biglie da spiaggia? Forse da bambini ci avevate giocato quando i vostri genitori vi costruivano una pista per le biglie sulla sabbia. Vi basterà recuperare le vostre vecchie biglie e rimettervi all'opera.

3) Beach-volley

E per chi ama la pallavolo non può mancare la versione da spiaggia di questo meraviglioso sport, cioè il beach-volley. Molte spiagge sono attrezzate con delle reti per separare le due squadre e dunque a voi non resterà che portare il pallone, scegliere compagni e avversari e iniziare a sfidarvi in un bel torneo che animerà le vostre vacanze al mare.

4) Racchettoni



Ecco un altro gioco che non può mancare durante le vacanze al mare: i racchettoni. Se ne trovano facilmente sia per i grandi che per i bambini e le sfide sono sempre molto divertenti, basta fare attenzione a non colpire i vicini di ombrellone. Una volta comprati i racchettoni li potrete conservare e utilizzare vacanza dopo vacanza.

5) **Caccia al tesoro nella sabbia**

Questo è un gioco che potrete organizzare facilmente per i vostri bambini o nipotini. Tracciate un cerchio o un quadrato sulla superficie della sabbia per delimitare il vostro forziere del tesoro. Scavate e nascondete alcuni piccoli oggetti come formine o palline e invitate i bambini a ritrovarli usando le mani o la paletta per la sabbia.

6) **Partita a carte**

Quando si è in spiaggia in compagnia non possono mancare le partite a carte. Potreste portare un mazzo di carte semplice per i bambini e un altro mazzo di carte più completo per i grandi che potranno divertirsi con la classica sfida da spiaggia a Scala 40 (o al gioco di carte che preferite).

7) **Tiro alla fune**

Il tiro alla fune diventa molto divertente se in spiaggia siete riusciti a formare una compagnia numerosa e quindi potete dividervi in due o più squadre. La fune può essere semplicemente una lunga corda per saltare.

8) **Memory**

Potete proporre il Memory o un altro gioco da tavola tascabile facile da portare in spiaggia quando per i bambini arriva il momento di stare un po' all'ombra in tranquillità. Il Memory e altri giochi simili sono adatti come semplice passatempo anche per i grandi.

9) **Nomi, cose, città**

Vi ricordate di questo gioco? Forse vi ha fatto compagnia quando eravate bambini durante le vacanze al mare o durante il viaggio per raggiungere la meta delle vostre vacanze. Allora se volete sperimentarlo di nuovo non dimenticate di portare in spiaggia carta e penna. Qui qualche suggerimento utile per diventare dei veri campioni a questo gioco.

10) **Ruba bandiera**

E infine ecco un gioco dinamico adatto per riunire tutti i bambini della spiaggia ma anche i grandi che vogliono divertirsi come quando erano piccoli. Basterà formare le classiche due squadre e avere a disposizione un foulard, un fazzoletto o una bandana da usare come bandiera.

RICETTE ANTISPRECO CON LA BUCCIA DEL COCOMERO

Del Cocomero non si butta via niente, nemmeno la buccia e i semi. Se volete conservare la buccia di anguria potrete utilizzarla in alcune ricette anti-spreco davvero interessanti.

1) **Buccia d'anguria sott'aceto**

Siete abituati a buttare via la buccia dell'anguria? Da questo momento in poi rivaluterete questa parte del cocomero che normalmente viene considerata di scarto. Infatti potrete preparare in casa la buccia d'anguria sott'aceto. [PER LA RICETTA CLICCA QUI](#)

2) **Confettura di buccia d'anguria**

Una delle preparazioni più note per utilizzare la buccia di anguria in cucina è la confettura. La potrete preparare nello stesso modo in cui si realizzano altre confetture di frutta tenendo conto che questa volta utilizzerete la buccia d'anguria. [PER LA RICETTA CLICCA QUI](#)

3) **Buccia d'anguria salata**

La buccia d'anguria salata diventa simile ad un contorno da aggiungere per insaporire i piatti dal sapore più delicato. Non si tratta di una preparazione dolce ma di una versione saporita della buccia di anguria che ricorda i cetriolini sott'aceto. [PER LA RICETTA CLICCA QUI](#)

4) **Gazpacho di bucce di anguria e cetrioli**

Con le bucce di anguria potrete preparare il gazpacho, la famosa zuppa fredda andalusa, davvero rinfrescante in estate. Oltre alle bucce d'anguria vi serviranno cetrioli, aceto e erbe aromatiche. [PER LA RICETTA CLICCA QUI](#)

5) **Mostarda con buccia di anguria**

La mostarda con buccia di anguria è una vera e propria ricetta anti-spreco. Otterrete una preparazione dal sapore agrodolce che potrete utilizzare come condimento al pari della comune mostarda. [PER LA RICETTA CLICCA QUI](#)

POKEMON GO: CHI USA IMPROPRIAMENTE LA CELEBRE APP RISCHIA FINO ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE EX ART. 173 DEL CODICE DELLA STRADA



Pokemon Go, l'applicazione per smartphone e tablet con cui Nintendo ha conquistato utenti da ogni parte del globo, è arrivata in Italia il 15 luglio scorso. Muniti di smartphone, tutti possono improvvisarsi allenatori e mettersi alla ricerca delle simpatiche creature che, sfruttando il GPS del dispositivo, appaiono nei posti più disparati, così che ogni parte della città diventa immediatamente un possibile luogo di caccia.

Per chi è stato contagiato dalla Pokemania, attenzione alle multe! L'ultima moda del momento, infatti, può portare a conseguenze anche pericolose e al rischio di multe per violazione del Codice della Strada. Questo gioco, infatti, può costare una salata sanzione e un pericolo se ci si distrae mentre si è alla guida.

Si ricorda, inoltre, che l'uso del telefono al volante è proibito dall'art. 173 del Codice della Strada. E il divieto si estende non solo alle conversazioni, ma anche al chetare, leggere sms, interagire con i social e quindi giocare a Pokemon Go. La sanzione scatta anche quando il veicolo non è in movimento, ma fermo al semaforo o in coda. Insomma, la caccia alle creature potrebbe portare ad una multa da un minimo di 160 euro con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, potendo arrivare anche alla sospensione della stessa, da uno a tre mesi, in caso di recidiva.

SMART WORKING ANTI-STRESS SUL LAVORO

Come si combatte lo stress sul lavoro? Con la tecnologia e lo smart working. Questa la ricetta vincente secondo l'Agencia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA), per contrastare da qui al 2020 la minaccia principale al benessere dei lavoratori, tanto da divenire la prima causa di malattia o assenza dal lavoro. Un problema serio per le aziende, anche considerando che lo stress è altre sì il nemico numero uno della produttività.

Fattori di stress

Tra i principali fattori di stress troviamo in prima linea insicurezza o precarietà economica. Poi ci sono i carichi di lavoro ingenti, le difficoltà di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia, gli spostamenti nel traffico e i processi di lavoro non ottimizzati.

Smart working

Gran parte di queste problematiche possono essere affrontate e risolte facendo ricorso allo smart working, o lavoro agile, adottando modelli lavorativi più efficienti e orientati, grazie al ricorso alla tecnologia, alla flessibilità di spazi e orari, alla capacità di adattamento, alla conciliazione del lavoro con la vita privata e a tutti quegli accorgimenti che portano ad un certo benessere sul lavoro.

Via lo stress in 5 passi

Secondo Unify, basta poco per combattere lo stress da lavoro, essere più produttivi e felici:

- **abbandonare la scrivania, o meglio il classico concetto di postazione di lavoro, affidandosi alla tecnologia e lavorando da casa, o ottimizzando l'utilizzo delle aree in ufficio grazie a connessioni wi-fi, server, sistemi cloud e portable device per consentire il lavoro anche da aree non convenzionali quali la caffetteria, il giardino o le aree relax;**
- **utilizzare dispositivi smart come laptop, smartphone e tablet, che permettono di gestire contemporaneamente un altissimo numero di processi;**
- **ottimizzare i tempi di lavoro, pianificando to-do list con agende digitali e alert, stabilendo delle priorità, classificando appuntamenti e scadenze per tipologia e grado di urgenza;**
- **eliminare vincoli come gli incontri periodici, come meeting a scadenza regolare che spesso costringono i partecipanti a interrompere ciò di cui si stanno occupando, anche se non ci sono aggiornamenti rilevanti. In molti casi sarebbe meglio optare per sistemi di condivisione dei documenti, suddividendoli per argomento e team di lavoro, così da rimanere costantemente aggiornati sullo stato dell'arte;**
- **ridurre il controllo email. Si tratta dello strumento di comunicazione più utilizzato: efficiente, necessario, ma anche fonte di stress. Piuttosto che controllare la posta di continuo meglio decidere un numero di volte al giorno in cui effettuare l'accesso e rispondere ai messaggi ricevuti.**



COME NON PERDERE IL SONNO DURANTE L'ESTATE

Ecco alcune regole semplici per difendere una bella dormita durante le vacanze e in generale nei mesi estivi:

Fate una buona decompressione a fine giornata. Specie se avete passeggiato, in montagna, o nuotato, al mare, è bene non arrivare a letto con tutta la stanchezza dell'esercizio fisico, salutare, sulle spalle. Qualche ora prima di addormentarvi concedetevi una pausa fisica piena, senza alcuna attività. E' una regola che arriva dal mondo sportivo e funziona: vi addormenterete come dei sassi.



Attenzione all'ambiente della camera da letto. Durante il giorno non deve entrare troppa luce e troppo calore: altrimenti sarà un forno al momento di andare a letto. Eliminate qualsiasi televisore dalla stanza da letto. Con la tv accesa sicuramente prenderete sonno con più fatica.

Controllate che siano spenti, non in stand-by, telefonini, computer e prodotti affini. E lasciateli fuori dalla stanza da letto.


I drink alcolici possono provocare un effetto sonnolenza: dunque, in apparenza, aiutano a dormire. Nella realtà, anche quando crollate addormentati dopo una bella bevuta, è molto probabile che poi, durante la notte, vi svegliate in continuazione. Sono i microrisvegli dall'alcol, che non aiutano il sonno. Al contrario bere molta acqua aiuta a dormire.

Prima di andare a letto scrivete qualcosa. Appunti per non dimenticare cose, qualche pensiero in libertà, promemoria. Servono a liberare la mente dai pensieri ed a prendere sonno più rapidamente e con maggiore intensità. Se avete fatto tardi in discoteca oppure in un ristorante, cose probabili durante l'estate, non andate subito a dormire. Meglio prima una salutare passeggiata a passo lento, rallentando gradualmente il ritorno verso casa;

Pediluvio estivo. I piedi sono molto sensibili al caldo e immergerli, prima di andare a letto, nell'acqua fredda contribuisce a rinfrescare tutto il corpo e quindi a dormire meglio. Potete aggiungere all'acqua qualche goccia di essenza di lavanda che aiuta a rilassarsi.

SCUOLA: RISPARMIARE SULLE RIPETIZIONI

Finita la scuola, inizia per alcuni studenti l'incubo ripetizioni... incubo per la verità condiviso anche dai genitori che si ritrovano a dover spendere parecchie centinaia di euro per aiutare i figli a recuperare debiti e lacune. I costi variano a seconda della materia (greco è la più cara), di chi le dà (in ordine di prezzo: docente, laureato, studente) e di chi le riceve (universitario, superiori, medie).



Il record, ovviamente, spetta ai docenti universitari che danno ripetizioni ad uno studente universitario, mentre il prezzo più abbordabile è quello di uno studente di liceo che dà ripetizioni ad un ragazzo delle medie (scuola secondaria di primo grado).

In media, comunque, il costo orario è pari a 25 euro e le ore di lezioni private necessarie per recuperare le lacune di uno studente sono solitamente di 25 ore (costo medio finale: 625 euro, 25 x 25), anche se può arrivare, per chi è particolarmente indietro, a 40 ore complessive. Considerato che in media si fanno 4 ore di ripetizioni a settimana, si tratta di un esborso mensile pari a 400 euro, ma la cifra sale a settembre, quando le ore di lezione si intensificano. Con 4 ore a settimana, si tratta di 400 euro al mese.

Per uno studente delle superiori che riceve lezioni da un docente, il costo medio è di 37 euro all'ora per greco, 35 euro per matematica, 30 per italiano o lingue straniere. La stangata mediamente fluttua, quindi, a seconda della materia, tra 925 e 750 euro. Mensilmente, con 4 ore a settimana, si può arrivare, quindi, ad una cifra pari a 592 euro (16 ore x 37 euro all'ora), ossia quasi 600 euro.

La spesa scende, invece, intorno ai 20-25 euro all'ora se il tutor è uno studente universitario. Se a ricevere le lezioni è un alunno delle medie, il prezzo è di 10/15 euro all'ora.

Fermo restando che le scuole dovrebbero attivarsi per fare corsi di recupero seri e dare un supporto alle famiglie in difficoltà, ecco **alcuni consigli per risparmiare**:

- ✓ **le ripetizioni collettive costano meno rispetto di quelle individuali;**
- ✓ **andare al domicilio del professore costa meno che farlo venire in trasferta.**
- ✓ **il costo delle ripetizioni sale con il variare della qualifica dell'insegnante. Un docente universitario costa di più rispetto ad un professore di liceo e via a scendere. Inoltre un docente che di professione insegna la materia costa di più rispetto ad un laureato nella materia, a sua volta più caro rispetto ad uno studente non ancora laureato. Per questa sola voce si può risparmiare anche più del 50%.**
- ✓ **sharing economy: esiste la possibilità di barattare lezioni gratuite per il proprio figlio mettendo al servizio di altri le competenze della famiglia. Sono le cosiddette banche del tempo. Non c'è bisogno di essere avvocati, può bastare saper cucire, stirare o saper fare buone torte.**

COMPITI ESTIVI, ISTRUZIONI PER L'USO



Le vacanze scolastiche sono già incominciate ma sempre più spesso si trasformano in un incubo per genitori e bambini. Colpa della stanchezza e dello stress accumulatosi nel corso dell'anno, ma anche dei tanti compiti che i maestri assegnano ai piccoli per il periodo di chiusura delle scuole. Mamme e papà non sanno come comportarsi. Come e quando mettere il bambino davanti al suo dovere di scolaro? Qualche suggerimento dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale :

Prime settimane solo per riposare. Le prime settimane di vacanza vanno dedicate interamente al riposo, il bambino ha bisogno di uno "stacco" completo dalla vita di tutti i giorni. Il modello cui attenersi è quello tipicamente vacanziero: niente impegni a orari fissi, fare una colazione abbondante e in tutta tranquillità, incontrare gli amichetti, ... insomma il dolce far niente;



Dormire. Il sonno è estremamente importante. Lasciare i bambini in piedi un po' più tardi la sera non deve essere un problema, però al mattino devono dormire più a lungo, niente sveglia, niente corse e magari, se ci si riesce, una pennichella dopo il pranzo.

Giocare. Il gioco è fondamentale ma senza stress, mandare i bambini in piscina, al campo estivo o a lezione di pianoforte per sottoporlo a un ulteriore lavoro fisico e psicologico non è raccomandabile, le attività ludiche devono essere il più semplici possibile, amate dal bambino e anche diversificate nel corso dei giorni.

A metà agosto si pensa ai compiti. A metà agosto si può ricominciare a pensare allo studio ma senza farne un problema e soprattutto senza ossessionare il piccolo ad ogni momento della giornata. Il consiglio è iniziare con una lettura. Leggere deve essere un piacere e se il bambino è abituato in una famiglia dove si maneggiano libri tutto sarà più facile.

I libri. Prima tappa, scegliere uno dei libri suggeriti dall'insegnante oppure andare in libreria con il bambino per pescare un racconto che a lui piaccia particolarmente. Si comincia insieme, sfogliando il libro, e gradualmente si inizia con il leggere qualche riga ciascuno, poi proseguirà da solo. E' consigliabile farsi raccontare quello che ha letto e commentarlo.

La seconda tappa è suddividere i compiti da fare nell'arco delle settimane e bilanciare l'impegno dedicando non più di cinque giorni a settimana e non più di un'ora e mezza al giorno, quest'ultima volendo potrà essere suddivisa tra il mattino e il pomeriggio.

Studiare giocando. Naturalmente l'organizzazione dello studio dipende molto dal tipo di vacanza scelta dalla famiglia. Studiare giocando è sempre un buon sistema per affrontare serenamente e con leggerezza i compiti. A questo proposito, mamme e papà, e qualche volta i nonni, dovranno imparare ad attrezzarsi, escogitando giochi simpatici per risolvere i problemi di matematica, ripassare le tabelline o svolgere i temi di italiano, per questi ultimi, un'idea può essere quella di raccontare in un testo una giornata tipo in vacanza, una visita al museo o in una bella città italiana, o semplicemente una passeggiata allo zoo locale, accompagnati dai genitori, oppure la passione per una particolare attività sportiva magari nata proprio quell'estate.

Seguire i bambini senza ansia. Non sostituirsi mai ai bambini nel fare i compiti ma seguirli senza ansia. Creare gruppetti di studio, in casa o in vacanza con i vecchi compagni o con i nuovi amichetti conosciuti magari sotto l'ombrellone e che hanno gli stessi problemi. E' bello riunirli, con una buona merenda, ciascuno impegnato nel compito da svolgere. E' un modo per condividere un impegno comune e magari darsi una mano.

Prima di tutto il benessere del bambino. La salute e il benessere dei bambini vengono prima di tutto. La vacanza estiva è di per se un ottimo vitaminico ed energizzante. In estate è consigliabile fare bere molta più acqua e mangiare tanta frutta, sbucciata e a pezzi grossi in modo che il piccolo si abitui a masticare molto, inoltre la frutta fresca aiuta la flora batterica intestinale mentre le fibre migliorano la regolarità dell'alvo. Sconsigliati i succhi di frutta, che vanno sostituiti ogni tanto con un buon frullato. Largo anche alle verdure (carote, pomodori, cetrioli, finocchi, lattuga, etc...), ricche di vitamine e Sali minerali che devono essere reintegrati perché i bambini sudano molto più degli adulti. Gli abiti devono essere leggeri in cotone, sempre cappello, maglietta e crema protettiva per difendere la loro pelle dai raggi solari.



VIAGGIARE IN AEREO: COSA È POSSIBILE PORTARE A BORDO

Negli ultimi anni i controlli in aeroporto sono stati raddoppiati e in alcuni casi anche triplicati per motivi legati alla sicurezza di chi viaggia e di chi rimane a terra. Chi non è abituato a viaggiare in aereo con una certa frequenza potrebbe aver difficoltà e necessità di chiarimenti su cosa è possibile portare in aereo e cosa invece deve assolutamente restare a terra.

IL BAGAGLIO A MANO

Viaggiare in aereo senza dover imbarcare la valigia è senz'altro più economico e pratico, occorre però fare attenzione al contenuto del bagaglio a mano, che deve osservare delle regole di sicurezza ben precise sia per quanto riguarda il contenuto, sia per quanto riguarda peso e dimensioni. Onde evitare spiacevoli sorprese in aeroporto, si consiglia di controllare sul sito della compagnia aerea il peso e le dimensioni massime consentite per il bagaglio a mano. Di conseguenza sarà necessario attenersi ai limiti e scegliere un bagaglio che rispetti le misure prestabilite, prima di poter iniziare a riempirlo con i propri effetti personali.

Qualora la compagnia non riporti indicazioni specifiche, il bagaglio deve rispettare le dimensioni massime di 115 cm; per calcolarli esattamente basta sommare larghezza, lunghezza e profondità. Inoltre è consentito portare una piccola borsa oltre al bagaglio, le stampelle o qualsiasi altro mezzo di deambulazione, i prodotti comprati al duty free, medicinali e tutto il necessario per bambini e neonati.

LIQUIDI AMMESSI, ECCO COME SISTEMARLI

Per ragioni di sicurezza sono state razionalizzate le quantità di liquidi ammessi nel bagaglio a mano di ciascun viaggiatore: nello specifico, si possono portare liquidi solo se disposti in contenitori di plastica trasparenti da massimo 100 ml ognuno, per un totale massimo di un litro. Tutti i flaconi devono essere contenuti in una busta, anch'essa trasparente, di modo da essere ben visibili. Le attuali restrizioni per il trasporto dei liquidi in aereo sono valide per i voli nazionali ed internazionali che partono da aeroporti dell'Unione Europea, compresi quelli di Norvegia, Svizzera e Islanda.

Gli oggetti acquistati all'interno dell'aeroporto non rientrano nei limiti appena descritti, quindi qualora dovessi acquistare bibite, profumi, prodotti e quant'altro, non dovranno essere conteggiati nel totale dei liquidi in valigia. Attenzione però: se il viaggio prevede scali in aeroporti intermedi si consiglia di mantenere integre le confezioni e la ricevuta, così da non avere problemi all'imbarco. Nel caso, invece, di acquisto di oggetti, bevande o cibo in paesi extracomunitari, questi potrebbero essere confiscati durante il controllo dei bagagli, in quanto potrebbero non rispettare i parametri europei per la sicurezza ed essere potenzialmente pericolosi.

COSA NON È POSSIBILE PORTARE

Per motivi di sicurezza non è possibile portare armi, vere o finte che siano, oggetti appuntiti, comprese le forbici e qualsiasi tipo di lama, da quella di un coltello a quella del rasoio. Non sono ammesse sostanze infiammabili, alcoliche e chimiche, comprese le batterie per veicoli, pesticidi ecc. Anche l'attrezzatura sportiva può essere considerata un rischio per la sicurezza, quindi non è possibile portare con sé mazze, skateboard, attrezzature particolari che comprendono attrezzi appuntiti o taglienti e torce da sub compresa di batterie.

SPIAGGIA LIBERA: I DIRITTI DEI BAGNANTI



Ogni anno la stessa storia: stabilimenti balneari che si impossessano della battigia costringendo i bagnanti che vogliono raggiungere la riva o semplicemente transitare a pagare un biglietto. Si tratta di un vero e proprio abuso che non tiene conto del fatto che la spiaggia è un bene pubblico, appartiene al Demanio, anche se è data in concessione agli stabilimenti. I titolari delle concessioni, dunque, devono "consentire il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione".

Per battigia (che è esclusa dalla concessione) si intende la striscia di sabbia di 5 metri su cui l'onda sbatte al suolo: in questa parte, dunque, è naturalmente consentito il transito, ma

non possono essere collocati ombrelloni, sdraio e simili (anche per non intralciare eventuali operazioni di soccorso).

D'altra parte la legge riconosce ai bagnanti il diritto di fare il bagno in qualsiasi tratto di mare preferiscano anche in corrispondenza di uno stabilimento, così come il diritto di passare e raggiungere l'acqua per la via più breve. Naturalmente se si usufruisce dei servizi del lido come docce e lettini è lecito che il gestore pretenda il pagamento.

Purtroppo non mancano i casi di gestori furbetti che tentano di far pagare anche ciò che non è dovuto: per denunciare le violazioni è possibile rivolgersi alla polizia municipale o alla capitaneria di porto.

VACANZE ACCESSIBILI

Sul sito diversamenteagibile.it sono raccolte moltissime informazioni utili in merito all'accessibilità dei disabili a strutture e attrazioni turistiche in genere.



GUARDIA COSTIERA: SERVIZI AL CITTADINO



Sul sito della Guardia Costiera è presente una sezione dedicata a tutti i servizi messi a disposizione dei cittadini, utili soprattutto se si hanno in programma escursioni in mare aperto. **PER CONSULTARE LA PAGINA CLICCA QUI**

Si ricorda che per l'emergenza in mare è attivo il **numero blu 1530** gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Da Telefonia Mobile o Fissa,

contattando il 1530 si attiverà la Capitaneria di porto competente per giurisdizione o in caso di saturazione delle linee, automaticamente la chiamata sarà trasmessa alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto che provvederà a raccogliere i dati e comunicarli alla Capitaneria competente.

E-BOOK GRATIS PER LETTURE D'ESTATE



Nel corso di tutto l'anno, quando si lavora o si deve seguire costantemente la propria famiglia, è sempre abbastanza difficile leggere libri perché si ha poco tempo e perché si hanno altre priorità. Con l'estate, finalmente, si ha l'occasione di prendere in mano quei libri acquistati forse mesi prima o il tempo di andare a cercare un testo tutto nuovo. Qualcuno si accontenta di leggere qualsiasi cosa, altri, invece, vorrebbero un consiglio per una lettura interessante e di qualità.

PER TROVARE IL LIBRO PIÙ ADATTO E SCARICARE UN E-BOOK GRATUITO [CLICCA QUI](#)

RIMEDI NATURALI PER LE SCOTTATURE SOLARI

Le scottature solari possono comportare seri rischi per la salute. È pertanto fondamentale proteggere la pelle fin dalla più piccola età evitando l'esposizione nelle ore più calde della giornata e utilizzando dei filtri solari ad alta protezione. Il sole, se preso con moderazione, non solo permette di raggiungere una bella abbronzatura ma apporta anche tutta una serie di benefici: aumenta le difese immunitarie e rinforza le ossa stimolando l'organismo a produrre la vitamina D, utile per fissare il calcio.

Se, nonostante tutto, siete andati al mare e siete diventati rossi come un'aragosta, ecco alcuni semplici suggerimenti su come rimediare alle scottature solari con metodi naturali:

Per cominciare, potete provare a dare un po' di sollievo alla pelle ustionata preparando **un bagno rinfrescante**. All'acqua tiepida aggiungete **un bicchiere di aceto di mele, mezzo bicchiere di bicarbonato e un pizzico di sale grosso**.

Provate inoltre ad **applicare la fetta di una patata sulla parte di pelle ustionata** per circa 15-20 minuti: avvertirete subito una sensazione di freschezza.



Anche **l'aloè vera** è perfetta in caso di scottature solari, irritazioni della pelle, ustioni ed eritemi solari e anche nei trattamenti doposole. Le foglie di aloè vera spezzate producono un gel lenitivo che, applicato sulla pelle, dona immediatamente una sensazione di benessere.

Un altro rimedio per curare le scottature solari è il **bagno con l'amido**. Lo si può comprare in polvere in farmacia senza ricetta medica e basta scioglierne sei cucchiaini nell'acqua fresca. Questo bagno è meglio farlo prima di andare a dormire perché vi darà molto sollievo e vi permetterà di riposare meglio.

Ottimo anche il **tè verde**. Dopo averlo messo in infusione lasciatelo raffreddare e poi aggiungetelo all'acqua della vasca da bagno oppure applicatelo direttamente sulla pelle ustionata utilizzando un batuffolo di cotone o un asciugamano.

Un'altro modo per trovare giovamento è fare dei leggeri messaggi sulla zona scottata con **l'olio di mandorle dolci**. Ottimo per le sue proprietà lenitive, allo stesso tempo idrata la pelle lasciandola morbida e profumata.

Una soluzione comoda e rapida senza dover andare necessariamente in farmacia sono gli **impacchi con il cetriolo**. Durante l'estate questo ortaggio difficilmente manca nelle vostre cucine quindi pelatelo e poi frullatelo. Dopo aver filtrato la polpa raccogliete il succo e con l'aiuto di un batuffolo di cotone utilizzatelo per fare degli impacchi. Il risultato è assicurato.

Nei giorni in cui si sta curando l'eritema vestitevi in maniera comoda. Evitate vestiti accollati o sintetici.

In abbinamento a questi rimedi, non dimenticate di mantenere sempre il vostro corpo ben idratato: bevete molta acqua, mangiate molta frutta e verdura (è ottima anche la soia) e utilizzate una crema idratante e lenitiva, possibilmente formulata con ingredienti naturali.

Se la scottatura non accenna a migliorare e arriva anche la febbre, si può optare per dei farmaci antistaminici e dei cortisonici, oltre agli analgesici per alleviare il dolore ma è sempre meglio sentire prima il parere di un dermatologo.

CONSIGLI ECOSOSTENIBILI PER MANTENERE LE SPIAGGE PULITE

In molti in questi giorni stanno affollando le località balneari o lo stanno per fare. Prima di aprire l'ombrellone, però, ognuno di noi dovrebbe fare lo sforzo di ricordare a sé stesso che le spiagge sono un bene comune e che sporcarle è un gesto irrispettoso e ingiustificabile. Spesso ci si barrica dietro al fatto che non ci sono cestini per gettare i rifiuti o che le spiagge sono molto sporche, ma mantenere la pulizia sui litorali è compito di ognuno di noi. Vediamo quali sono gli accorgimenti da adottare per mantenere puliti i lidi marini.



La buona educazione è contagiosa. Il primo gesto di rispetto è quello di dare il buon esempio. Vediamo come comportarci in spiaggia:

Non abbandonare mai i rifiuti di plastica. Facciamo attenzione anche a non farli andare in acqua. La plastica impiega molto tempo per essere smaltita dall'ambiente. Inoltre, ed è il motivo principale per non

lasciare rifiuti in plastica sulla spiaggia, gli animali potrebbero scambiare i sacchetti o i tappi delle bottiglie per cibo e ingerirli. Questo potrebbe causarne la morte per soffocamento.

Cicche di sigarette. I fumatori devono sapere che la cicca di una sola sigaretta inquina 1 mq di spiaggia. Se, inoltre, si dimentica l'accendino sulla sabbia, questo impiega più di 100 anni per essere smaltito dall'ambiente. Portare un posacenere o un contenitore dove riporre le cicche potrebbe essere una buona

Creme solari. Le creme solari, per quanto siano utili nella loro azione di protezione dai raggi solari, sono dannose per l'ecosistema marino. Questo perchè si disciolgono nell'acqua quando facciamo il bagno. Cerchiamo di scegliere creme solari con un buon indice di protezione e non mettiamo la crema subito prima di fare il bagno.

Docce ecosostenibili. Quando facciamo la doccia sulla spiaggia non utilizziamo shampoo e bagnoschiuma che potrebbero contenere sostanze inquinanti. Basta l'acqua dolce per eliminare il sale dalla pelle.

Non accendere falò sulla spiaggia. Una abitudine molto diffusa è quella di arrostitire carni e verdure sulla sabbia. Molto spesso dietro alla spiaggia si trova una pineta. Cerchiamo di rispettare l'ambiente circostante.

Non raccogliere souvenir. Conchiglie, granelli di sabbia, paguri. Meglio lasciare dove si trovano tutti gli animali e i vegetali che troviamo: fanno parte dell'ecosistema.

Non pescate. La pesca sulla riva è proibita e molte pratiche di pesca subacqua o a strascico sono assolutamente fuori legge. Informatevi prima di immergervi.

Se avete animali ricordate che su molte spiagge non possono essere condotti al di fuori di aree prestabilite. Chiedete sempre prima di avventurarvi con gli amici a 4 zampe sui lidi. Inoltre ricordate di portare con voi gli appositi strumenti di raccolta dei bisognini.

LA LISTA DI COSE DA FARE PRIMA DI PARTIRE PER LE VACANZE

Augurandoci che, nonostante il periodo, tutti possano godersi una meritata pausa estiva all'insegna del divertimento e del relax, vediamo una breve lista di cose da ricordare e da fare prima di chiudere casa e partire per le vacanze.

Staccare l'elettricità

Premere il tasto di prova dell'interruttore differenziale. È un'operazione velocissima, ma indispensabile per verificarne il corretto funzionamento dell'impianto elettrico.

Prima di chiudere definitivamente la porta, controllare che tutte le luci siano spente.

Staccare gli elettrodomestici

Staccare la spina di tutti gli elettrodomestici, eccetto di quelli che dovranno rimanere in funzione (come ad esempio il frigorifero): in questo modo siamo certi di evitare eventuali consumi provocati dalle posizioni in stand by.

Per l'apparecchio TV staccare anche il collegamento dell'antenna per evitare che il fulmine di un temporale estivo danneggi l'apparecchio.



Chiudere l'acqua

Controllare che non vi siano perdite dai rubinetti e che su muri, soffitti e pavimento non vi siano aloni di umidità, segno di perdite o infiltrazioni d'acqua.

Prima della partenza, nel caso si decida di non chiudere la valvola principale, chiudere i rubinetti di lavatrice e lavastoviglie. Non tappare gli scarichi di lavabi, docce e vasche da bagno: nel caso di una perdita dai rubinetti si genererebbe un allagamento. Se invece si opta per la chiusura del rubinetto generale, controllare che non vi sia collegato l'eventuale impianto di irrigazione automatico.

Chiudere il gas

È l'impianto più semplice da gestire ma più importante da disattivare. Basta ricordarsi di spegnere lo scaldabagno, di chiudere rubinetto del gas, ma soprattutto di chiudere il rubinetto principale.

Controllare l'allarme

Qualche giorno prima di partire verificare il corretto funzionamento dell'impianto anti-intrusione e ricordarsi di inserirlo alla partenza. Controllare anche che tutte le finestre siano chiuse per evitare falsi allarmi. In ogni caso, lasciare un mazzo di chiavi a un vicino o a un amico fidato che possa intervenire nel caso di qualunque evenienza.

piante e animali domestici

Trasferire tutte le piante d'appartamento all'aperto, in modo che abbiano luce e fare modo di assicurare la necessaria irrigazione: anche i gel idratanti andranno bene.

Per gli animali domestici, se non è possibile portarli con voi, affidateli a persone di fiducia consegnando loro anche la quantità di mangime necessaria per tutta la durata della vacanza.

Pulizie della casa

Se lasciate il frigorifero in funzione ricordate di consumare i cibi in scadenza e di eliminare le confezioni aperte: in questo modo, oltre a evitare la formazione di muffe e cattivi odori nel frigo, eviterete anche un inutile spreco di cibo. Ricordate, inoltre, di buttare via tutta la spazzatura.

Asciugare bene il bagno e non lasciare indumenti bagnati per evitare che si creino muffe. Svuotate la borsa e mettete in un unico posto le chiavi, le tessere e tutto ciò che per abitudine lasciate dentro: troverete facilmente il tutto al vostro rientro.

E ora: "Che l'ultimo chiuda la porta!".

BUONE VACANZE !!!!



IN EVIDENZA



EFFICIENZA ENERGETICA: LE INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il **decreto legislativo sull'efficienza energetica n. 141 del 18 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.**

172, del 25 luglio 2016, avente ad oggetto le «*Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*».

Il decreto, in vigore dal 26 luglio 2016, integra e corregge il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Le integrazioni rispondono all'esigenza di adeguare in maniera più puntuale l'ordinamento nazionale alla direttiva 2012/27/UE, superando i rilievi della Commissione europea che, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2284, ha contestato all'Italia l'incompleto recepimento della direttiva.

LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014

DEFINIZIONI

Con le modifiche all'articolo 2 sono state recepite le nozioni di "aggregatore" e di "audit energetico".

E' definito aggregatore "un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia" (art. 2, comma 2, lett. a-bis).

Per audit energetico (o diagnosi energetica) si intende la "procedura sistematica finalizzata ad ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati" (art. 2, comma 2, lett. b-bis).



ACQUISTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

L'art. 2 del D.Lgs. n.141/2016 modifica l'art. 6 (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali) del D.Lgs. n. 102/2014. Si aggiunge, in particolare, un nuovo comma 1 bis, in base al quale **il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica degli immobili acquistati dalle PA centrali va verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192**

CERTIFICATI BIANCHI

Fra le ulteriori modifiche, si segnala la nuova indicazione aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. n.141/2016 all'art. 7 del D.Lgs. n. 102/2014, in base alla quale si stabilisce che **"il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi"**. I soggetti obbligati dovranno fornire, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno:

- a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata;**
- b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**

DIAGNOSI ENERGETICHE

A proposito delle diagnosi energetiche l'Art. 8. (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia) del D.Lgs. n.102/2014 viene modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.141/2016 aggiungendo che: **"Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga"** e regolamento l'accesso al Mercato dei servizi energetici che deve essere **"basato su criteri trasparenti e non discriminatori"**.

Infine, per le PMI si stabilisce che entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo economico, potrà pubblicare un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. Gli incentivi saranno concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.

MISURAZIONE E FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. GLI OBBLIGHI PER I CONDOMINI

Con le modifiche all'articolo 9 **sono integrate e rese più chiare le norme relative alla misurazione e alla fatturazione del consumo energetico**. In particolare il decreto correttivo interviene sulle disposizioni relative **alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali, alla suddivisione delle spese nei condomini e edifici polifunzionali, alla ripartizione dei costi relativi al servizio di fatturazione**. In particolare, per garantire ai consumatori informazioni e consulenza in materia di efficienza energetica, è previsto che **gli operatori del mercato, in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, includano un elenco, predisposto dall'AEEGSI, di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia nonché indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse** (art. 9, comma 7, lett. c-bis).



Le modifiche apportate all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 dal decreto legislativo n. 141, del 18 luglio 2016, **impongono ai condomini di dotarsi, entro il 31 dicembre 2016, di sistemi di termoregolazione (valvole termostatiche, contabilizzatori di calore, ripartitori di calore, dispositivi di termoregolazione), ma a condizione che determinino efficienza e risparmio energetico**.

Tale misurazione del calore non è obbligatoria per gli impianti autonomi, mentre è vincolante per i condomini e gli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.

Come si legge nella disposizione *«qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio»*.



Efficienza in termini di costi. Nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non

sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si deve ricorrere «*all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459*».

La norma tecnica UNI 10200. Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore, quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, **l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200.** Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%, **è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le suddette disposizioni sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi e alla relativa suddivisione delle spese**

Sanzioni: I proprietari di immobili e i condomini che non si adeguano nei termini stabiliti saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.

ALTRE MISURE PER PROMUOVERE L'EFFICIENZA ENERGETICA

Modificando l'articolo 14, il decreto correttivo prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali **favoriscano l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica** (art. 14, comma 12-bis).



FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Con la modifica dell'articolo 15 è ora prevista la possibilità di integrare la dotazione del Fondo **anche con risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati a progetti energetico ambientali, non diversamente impegnate** (art. 15, comma 1, lett. b-bis).



MERCATO DEI SERVIZI ENERGETICI

L'articolo 17, relativo al monitoraggio dell'attuazione, è stato integrato al fine di prevedere che, nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE), **venga effettuato anche un esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici** (art. 17, comma 1, lett. c-bis).

PER SCARICARE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 141 DEL 18 LUGLIO 2016 [CLICCA QUI](#)